CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2267

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ONOFRIO, PAJETTA GIAN CARLO, GULLO, CAPRARA, MAZZONI, MAGNO, NANNUZZI, SULOTTO, ADAMOLI, ALICATA, BUSETTO, FALETRA, LACONI, DE PASQUALE, FOGLIAZZA, GUIDI, LAJOLO, MONTANARI OTELLO, NATOLI, NAPOLITANO GIORGIO, NICOLETTO, PAJETTA GIULIANO, ROMAGNOLI, SCARPA, TOGNONI, TONETTI, VIDALI, VIVIANI LUCIANA, SANNICOLÒ, CARRASSI, LIBERATORE, IOTTI LEONILDE, NANNI, PIRASTU, VESTRI, VILLA GIOVANNI ORESTE, SANTARELLI ENZO, AMICONI, BIANCO

Presentata il 22 giugno 1960

Riforma della legge comunale e provinciale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono passati ben otto anni dal momento in cui si ebbe notizia che la Commissione costituita presso il Ministero degli interni aveva concluso i suoi lavori e predisposto – dopo una lunga elaborazione – uno schema di riforma della legge comunale e provinciale. Eravamo allora agli inizi del 1952.

Poté sembrare in quel momento che i quattro anni già trascorsi dalla promulgazione della Costituzione non dovessero considerarsi del tutto perduti.

L'Associazione nazionale dei comuni italiani, di conseguenza, affrontò con serietà l'esame dello schema ministeriale sia in seno al proprio Consiglio nazionale del 4-5 aprile 1952 sia nel Congresso svoltosi tra il primo e il tre gennaio dell'anno successivo.

Da tale esame emersero nei confronti del progetto ministeriale, anche una serie di osservazioni e rilievi suggeriti dell'esperienza, dal contatto vivo con la realtà, dalla competenza dei più qualificati amministratori comunali e provinciali d'Italia di ogni tendenza politica.

C'era da aspettarsi che il contributo concreto così dato dagli amministratori locali avrebbe facilitato l'esame e le decisioni responsabili del Parlamento e accelerato alfine la tanto attesa riforma della legislazione comunale e provinciale.

È avvenuto invece il contrario: il Parlamento non è stato più chiamato a pronunciarsi e a decidere. Lo schema ministeriale non è stato neanche presentato alle Camere, il Governo giunto alla soglia delle decisioni ha quasi temuto che le assemblee legislative esercitassero le proprie prerogative. Ai quattro anni, già allora trascorsi dalla promulgazione della Carta costituzionale, se ne sono così aggiunti, senza che lo schema di riforma fosse presentato, altri otto, nel corso dei quali la vita dei comuni e delle provincie ha continuato a svolgersi nei binari di una legislazione antiquata, contraddittoria, mortificante, non conforme ai principî costituzionali.

Di fronte a tale paradossale situazione si è resa necessaria la presentazione dell'attuale proposta di legge di iniziativa parlamentare.

Per la verità – in questo lungo lasso di tempo – non erano mancate altre iniziative parlamentari, tendenti a modificare almeno alcuni aspetti più negativi dell'attuale legislazione, anche in assenza di una riforma organica.

Basterà ricordare la presentazione al Senato il 16 novembre 1951 della proposta n. 2009, Scoccimarro ed altri, recante norme sull'esercizio del controllo di merito per l'applicazione del disposto dell'articolo 130 della Costituzione, proposta mai venuta in discussione e decaduta con la tempestosa fine della prima legislatura; e successivamente la proposta n. 669 degli onorevoli Martuscelli, Luzzato, Bozzi, Macrelli e Chiaramello, presentata alla Camera dei Deputati quasi all'inizio della seconda legislatura (2 marzo 1954).

È sintomatico rilevare anche come, in questa seconda occasione, solo dopo non poche polemiche (vedi nel luglio 1956 discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli interni per l'esercizio 1956-57) il Governo si sia deciso – e a distanza di quasi tre anni - a presentare un limitatissimo disegno di legge (14 novembre 1956) ed affrontare – tra il gennaio e l'aprile del 1957 – la discussione ed il conclusivo voto sulla proposta di legge che si ebbe, alfine, l'undici dicembre. Ma come in conclusione non si sia addivenuti ad alcunché di pratico, è cosa a tutti nota.

Il fatto che si siano lasciate cadere – in un modo o nell'altro – proposte d'iniziativa parlamentare tendenti a modificare sia pur parzialmente l'attuale legislazione aggrava ancora le responsabilità in ordine alla mancata presentazione di un progetto di riforma organica della legge comunale e provinciale.

Tal che questa ormai – a dodici anni, lo ripetiamo, dalla promulgazione della Costituzione – si rende indispensabile.

Le radici oggettive di questa esigenza, stanno certo nella esperienza quotidiana e nei principî costituzionali sui quali è fondata la sicurezza e l'avvenire del regime democratico.

Che cosa infatti l'attuale legislazione abbia significato per la vita dei comuni e province in questi anni è fin troppo noto, né qui sarebbe possibile ricordare.

Chiari e non equivocabili, dall'altro lato, appaiono e sono i principi posti dal costituente a base di una riforma della legislazione comunale e provinciale.

È perciò superfluo richiamarsi, qui, all'ampio dibattito avutosi alla Assemblea Costituente sui temi delle autonomie locali e comunali: i risultati di tale dibattito, codificati negli articoli 5, 128, 129 e 130, restano presenti a noi, più eloquenti di ogni commento, a fondamento dell'ordinamento statuale e della legislazione che in tale materia pur dovrà attuarsi.

Nella reale vita dei nostri comuni, e nei principî della Costituzione stanno perciò le fondamenta della esigenza di riforma della legislazione comunale e provinciale. Il carattere oggettivo e la forza di tale esigenza appare in forma diretta e riflessa dalle stesse discussioni parlamentari di questi anni.

L'Assemblea Costituente dovette già, tra il 7 ed il 28 marzo del 1947, affrontare una ampia discussione, sul primo disegno di legge recante, appunto, modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale.

Tali modifiche – codificate poi nella legge n. 530 del 9 giugno 1947 – consistevano essenzialmente (accanto ad altre minori, relative all'aggiornamento dei valori monetari degli importi dei contratti, e alla composizione delle Commissioni di disciplina) nella sostituzione del controllo preventivo di legittimità col controllo repressivo di legittimità attribuito ai prefetti e nella soppressione del controllo di merito che il prefetto aveva sulle deliberazioni non soggette alla Giunta provinciale amministrativa o ad altra speciale approvazione.

L'ampiezza che già allora la discussione ebbe – malgrado, e proprio a causa, della ristrettezza delle misure proposte – era il primo indice dell'esistenza di una situazione la cui più radicale modificazione urgeva. Malgrado l'intervento nel corso della discussione del relatore Carboni e del Ministro Scelba, la discussione spaziò: Lami-Starnuti, Quintieri Adolfo, Priolo, Dozza, Colitto, Ghislandi, Caroleo, Persico ed altri ancora ne furono protagonisti.

Sottolineati furono i limiti della legge: « Vedere delle proposte di riforma così tenui e modeste... non può che essere oggetto di meraviglia » (Lami-Starnuti) e indicate furono le direttrici (Dozza, Quintieri Adolfo, Priolo) della riforma più generale.

I comuni italiani, del resto, avevano già ricostruita (dopo la riunione dell'agosto 1945 ed il Convegno del gennaio 1946) la loro associazione (settembre 1946) che aveva alle spalle una storia ed una esperienza preziosa da quando fu – dai sindaci di Milano e di Parma – fondata nel lontano 1902. Essi prospettavano con forza le nuove soluzioni,

A conclusione del dibattito l'onorevole Scelba promise allora di « sottoporre al più presto possibile all'Assemblea un nuovo schema di disegno di legge che possa venire incontro alle aspettative e ai desideri dei comuni per allargare il campo della autonomia comunale.»

Purtroppo – da allora – l'evoluzione legislativa in questa materia si è quasi arrestata.

Con legge dell'8 marzo 1949, n. 277, viene ritoccato l'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934.

Vi è nel marzo 1953 l'approvazione della legge n. 150 sul decentramento amministrativo: essa riguarda, però, solo in parte comuni e province, ed i suoi effetti sono scarsi.

Poi basta: null'altro.

Se si scorre lo sviluppo della legislazione dal 1948 ad oggi essa, anche quando investe comuni e province, riguarda per lo più materia elettorale (nel 1951, 1955, 1956) e piccole modifiche tecniche (legge n. 173 del 1952 sulla elezione del sindaco; legge n. 498 del luglio 1949: sindaco e assessori interessati non possono presiedere discussioni in cui si delibera sul consuntivo).

Questo quadro sconsolante, è in perfetta armonia con la posizione assunta dal Governo nei confronti delle proposte ad iniziativa parlamentare, e con la rinuncia alla presentazione di uno schema di riforma organica della legislazione.

Ma della forza oggettiva delle esigenze reali, le manifestazioni riflesse continuano, malgrado tutto, ad essere presenti nei dibattiti parlamentari, e si moltiplicano nel corso degli anni.

Gli stessi relatori sui vari stati di previsione della spesa del Ministero degli interni quasi tutti denunciano una situazione di carenza legislativa insostenibile:

« ... la seconda legge fondamentale (dopo quella di pubblica sicurezza) che va rifatta è certamente la legge comunale e provinciale » (Merlin Umberto, al Senato, stato di previsione del 1949-50).

« A oltre sei anni dalla liberazione e a quattro dalla promulgazione della Costituzione non si può affermare che il Governo ed il Parlamento abbiano curato il problema e provveduto adeguatamente », (Molinaroli, Camera, previsione 1951-52).

« È urgente la pubblicazione del testo unico della legge comunale e provinciale. Nulla di più precario e confuso esiste nella legislazione odierna ». (Tozzi-Condivi, Camera, 1953-1954).

« Una opportuna legislazione a rendere operanti gli articoli della Costituzione sull'autonomia degli enti locali » (Ponti, Senato, 1953-1954).

« Sono note le esigenze che l'attesa nuova legge comunale e provinciale deve soddisfare..... è necessario che il Governo avvii a conclusione il lavoro già da tempo predisposto » (Marotta, Camera, 1954-55).

« Si palesa necessario provvedere in parecchi punti ed in particolare in materia di controlli..... con lo stabilire che il controllo di merito esercitato dalla Giunta provinciale amministrativa sia senz'altro sostituito dal semplice « invito al riesame » come la Costituzione ha prescritto e come la maturità acquisita dagli amministratori ormai esige » (Bubbio, Camera, 1955-56).

E così via. Non mancano ancor più impegnativi gli ordini del giorno.

Da quello dell'onorevole Bovetti accettato dal Ministro Scelba (che pur respinge quello Martuscelli) nel corso della discussione sulla previsione dell'esercizio 1951-52 che richiede misure per comuni e province partendo dall'esplicito presupposto che « condizione essenziale per la garanzia delle libertà democratiche sia il consolidamento degli enti autarchici territoriali »; a quello dell'onorevole Buzzelli formalmente votato il 15 ottobre 1953 che impegna il Governo al *rispetto* ed alla sollecita attuazione delle norme costituzionali che prevedono l'autonomia degli enti locali; ad altri, pur non votati, ma attraverso i quali si avverte l'incalzare di una situazione insostenibile di disagio, continuo è lo sforzo di alcuni settori del Parlamento volto a superare tale situazione.

Certo è che in questa direzione l'atto più efficace fu la presentazione della già citata proposta Martuscelli, malgrado essa fosse diretta ad apportare solo alcune e più urgenti modifiche alla legge comunale e provinciale. La deliberazione cui pervenne la Camera dei Deputati (malgrado non riuscisse a tradursi in legge formale) e la discussione che la precedette restano importante documentazione che, purtroppo, restano ancora indicazioni *de iure condendo.*

Come è noto in quella sede vennero affrontati alcuni problemi ben delimitati relativi alla composizione delle Giunte provinciali amministrative, e al controllo di legittimità e di merito. Pressoché alla unanimità tuttavia fu, nel corso della discussione, sottolineata la necessitá di une riforma organica volta a superare « l'attuale caos legislativo (Lucifredi) attraverso « nuovi e più validi strumenti » (Salizzoni). Non si era infatti ancora sul terreno della compiuta attuazione delle disposizioni costituzionali che si tendeva a rinviare malgrado se ne avvertisse da ogni parte l'esigenza.

La cosa fu sottilmente notata dall'onorevole Colitto: « Essi (il ministro ed il relatore) nelle rispettive relazioni riconoscono che le norme vigenti non sono conformi a tale (della Costituzione) orientamento; ma si propongono non di renderle ad esso conformi, ma più conformi, il che significa che si propongono di compiere ancora qualche passo, ma non più di qualche passo innanzi ».

La discussione cui parteciparono Martuscelli, Lucifredi, Amatucci, Ferri, Angelino Paolo, Cervone, Pintus, Tambroni ed altri, si concluse con qualche passo innanzi. Ma il tentativo non andò in porto.

Gli anni sono passati e non è più possibile pensare di poter fare – ogni decennio – un passo innanzi e poi due indietro. Si impone ormai la riforma generale della legge comunale e provinciale.

È paradossale, indefinibile con espressioni urbane, il fatto di dover oggi registrare che alle parole del relatore Bubbio al Senato a presentazione del bilancio del lontano 1948-49 (« sappiamo che una Commissione ministeriale sta elaborando il progetto, non c'è che da far voti perché il lavoro sia sollecitato »), ancora in sede di discussione dello stato di previsione del 1956-57 si sia sentito con candore ripetere dall'onorevole Tambroni: « in occasione della riforma della legge comunale e provinciale che è in corso, saranno rivedute le norme ispirantesi al principio dell'autonomia... essa sarà presentata quanto prima all'esame del Parlamento ».

L'attuale proposta di iniziativa parlamentare tende a rompere questa stagnazione e ad affrontare in modo adeguato il problema. Essa è stata elaborata tenendo conto, per la gran parte, dei rilievi e delle modifiche prospettate a suo tempo dall'A. N. C. I. in sede di esame della vecchia proposta ministeriale che resterà, anche per noi, punto di riferimento nella breve illustrazione delle principali norme dell'attuale proposta di legge.

Diamo perciò per scontate le innovazioni introdotte alla attuale legislazione del testo ministeriale e le ragioni stesse che le avevano consigliate e ci limitiamo ad illustrare le principali modifiche da noi apportate a detto testo, raggruppandole per argomenti, a maggiore evidenza e chiarezza.

Prefetti, Giunta provinciale amministrativa e Consigli di Prefettura.

Devesi preliminarmente rilevare che sono stati soppressi alcuni titoli introduttivi che figuravano nel vecchio testo ministeriale e che riguardavano l'annullamento d'ufficio e la revoca degli atti amministrativi, nonché la opposizione avverso tali atti.

La ragione di tale soppressione sta nel fatto – già rilevato dal Congresso nazionale dell'Associazione dei comuni – che tali norme dovranno trovare la loro più opportuna collocazione in sede di legge generale sulla pubblica amministrazione.

È eliminato, inoltre, ogni riferimento a Prefetto e Prefettura, cui il sopracitato testo ministeriale dedicava cinque articoli del titolo primo, anche se nel seguito, tali organi non comparivano spesso in virtù del fatto che lo stesso testo ministeriale prevedeva la istituzione delle Commissioni provinciali di controllo, emanazione degli organi regionali.

Prefetto e Prefettura dovrebbero, infatti, secondo la Costituzione della Repubblica, essere soppressi.

Tali organi potrebbero, quanto meno, sussistere solo come organi statali; di conseguenza essi « non dovrebbero trovar posto nella legge comunale e provinciale » bensì « in una legge sulla organizzazione locale della amministrazione dell'interno: in questo schema di legge le Prefetture ben più poco hanno a che fare con gli Enti locali » (Giannini, *II Congresso nazionale dell'A. N. C. I.*).

La soppressione di Prefetti e Prefetture e la contemporanea istituzione degli organi di emanazione regionale, previsti nell'attuale proposta di legge, ha, tuttavia, reso necessario, in sede di norme finali e transitorie, regolamentare funzioni e composizioni delle Giunte provinciali amministrative che, in attesa della istituzione dell'Ente regione, dovrebbero provvisoriamente sussistere (articolo 221).

Per quanto riguarda la loro composizione si è ripreso fondamentalmente l'articolo già approvato dalla Camera in sede di discussione dei progetti Martuscelli e Tambroni (articolo 223).

Circa i poteri si è ritenuto necessario che fin d'ora – anche in accoglimento di una precisa istanza del Congresso dell'A.N.C.I., essi fossero contenuti nei limiti dei poteri attribuiti dalla presente proposta di legge alla Commissione provinciale di controllo di emanazione regionale, non essendovi alcuna ragione per una regolamentazione differenziata e differita. Ad evitare, poi, ogni equivoco – come anche in seguito si ricorderà trattando dei controlli atipici – si è precisata formalmente la soppressione di tutti i poteri di vigilanza e controllo previsti dalle disposizioni in vigore e non contemplati nell'at-

tuale testo legislativo (articolo 221, secondo comma).

In attesa della creazione degli organi regionali di giustizia amministrativa, – restano in vigore temporaneamente anche le Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale, ma con la composizione modificata, secondo come a suo tempo approvato dalla Camera dei Deputati in occasione della discussione dei progetti Martuscelli e Tambroni (articoli 225 e seguenti).

Analogamente per i Consigli di Prefettura i quali, una volta avvenuta l'attuazione dell'ordinamento regionale, dovranno essere sostituiti dagli organi regionali di giustizia amministrativa.

PER DEI CONTROLLI SECONDO I PRINCIPI COSTITUZIONALI.

È opportuno, a questo punto, fare un immediato richiamo ai principî ed alle norme, che nella proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare ispirano e regolano la materia dei controlli: sia il controllo sugli atti (di legittimità e di merito) che i controlli ispettivi e sostitutivi, ed il controllo sugli organi.

In tutta questa materia, al fine di adeguare il più possibile i controlli ai principi costituzionali di autonomia sono state apportate, nei confronti del citato testo della Commissione ministeriale, le seguenti principali modifiche.

Circa gli organi di controllo (articolo 90) l'attuale proposta prende per base l'identica dizione dell'articolo 14 del vecchio testo della Commissione ministeriale: « Il Consiglio regionale nomina per ogni provincia compresa nella circoscrizione della Regione una Commissione per l'esercizio del controllo sugli atti della provincia, dei comuni e degli altri Enti locali », ma modifica la composizione della Commissione stessa nel senso soprattutto di sostituire i funzionari di nomina dell'Autorità governativa, con funzionari (tre, anziché quattro) di nomina del Presidente della Regione ferme restando le designazioni dei membri non funzionari, eletti direttamente dal Consiglio regionale (sei anziché cinque); ciò non solo per una più conseguente interpretazione della norma costituzionale che demanda *alla sola Regione* il controllo sugli Enti locali ma anche « allo scopo di poter contare su una più specifica conoscenza dei problemi locali » (Pertusio, *II Congresso nazionale dell'A. N. C. I.*).

Ne consegue che, essendo la Commissione provinciale di controllo (sia per quanto riguarda i funzionari, sia per quanto riguarda i membri esterni) del tutto emanazione della Regione, non ha alcun senso, in sede di controllo degli atti inerenti a funzioni delegate dalla Regione a Comuni, Province ed Enti locali, modificare la composizione della Commissione stessa nel senso di rendere maggioritaria la presenza dei funzionari nei confronti dei membri elettivi così come previsto dal vecchio testo della Commissione ministeriale.

È introdotto inoltre un concetto che non appariva nel testo della Commissione ministeriale già citato, e che riteniamo inoppugnabile in quanto favorisce ulteriormente, in sede di controllo, la massima chiarezza e correttezza, e cioè quello della rappresentanza, nella Commissione provinciale di controllo, della minoranza, attraverso un meccanismo (articolo 90) per cui ogni consigliere dispone all'atto della designazione dei membri della Commissione, di soli quattro voti sui sei membri da eleggere, con la facoltà di concentrare quattro voti anche su un solo nome.

Per quanto riguarda le modalità di funzionamento della Commissione provinciale di controllo (da articolo 91 ad articolo 101) sono state riprese le norme della vecchia proposta ministeriale a cui ci riferiamo.

Le funzioni dell'organo di controllo trovano la loro definizione negli articoli 102 e seguenti.

Per quanto riguarda i controlli di legittimità l'innovazione più importante introdotta nell'attuale proposta consiste nella sostituzione della più generica espressione « *vizi di legittimità* » con la più ristretta formulazione » *vizi di violazione di legge e di incompetenza* » (articoli 103 e 104).

La norma così precisata tende ad evitare che la tutela di legittimità possa praticamente sconfinare nel merito. A garanzia, contro ogni eventuale eccesso di potere, in caso di effettivo conflitto di interessi « possono essere invocati i rimedi giurisdizionali » (Pertusio, *II Congresso nazionale dell'A. N. C. I.*).

Inoltre in sede di tutela di legittimità è soppressa ogni norma che prevede il rinvio del provvedimento al comune con interruzione del termine di venti giorni per la esecutività o meno dell'atto, potendo l'atto stesso essere solo legittimo o illegittimo, ed inammissibile quindi l'interlocutoria che resta invece prevista in sede di controllo di merito (articolo 108).

Per quanto riguarda il controllo di merito (articolo 105) esso è stato ristretto alle delibe-

razioni fondamentali della amministrazione in accoglimento di una delle principali istanze della organizzazione rappresentativa dei comuni, e cioè ai seguenti atti:

bilancio preventivo e storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio stesso;

atti vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

contrattazione di prestiti;

regolamenti comunali.

Tutti gli altri atti considerati nel testo della Commissione ministeriale possono considerarsi *atti di esecuzione* delle sopracitate fondamentali deliberazioni già assoggettate al controllo di merito (in particolare il bilancio stesso e gli atti vincolanti il bilancio per oltre cinque anni sono comprensivi di numerose categorie di atti indicati nel testo ministeriale).

Il controllo ispettivo (articolo 111) resta limitato ai soli servizi delegati, mentre resta del tutto soppresso per i servizi di istituto tenendo conto che in tale settore esso non sussisteva neanche prima del fascismo.

Il controllo sostitutivo è mantenuto negli stretti limiti della sua natura, dovendo il potere dell'inviato trovare i suoi confini nel compimento dell'atto obbligatorio che il Comune ha omesso o non è stato in grado di deliberare, senza alcun equivoco riferimento alla « durata in carica » o « sostituzione di cariche », concetti accolti dal testo della Commissione ministeriale e soppressi.

Per quanto riguarda il controllo sugli organi, esso si incentra nell'articolo 24 che tratta dello scioglimento del Consiglio reso possibile solo per il « persistere di gravi violazioni di legge debitamente accertate e contestate dal competente organo di controllo ».

Ogni altra ipotesi è esclusa: è esclusa quella dell'impossibilità di funzionamento, che è prevista in sede di legge elettorale; è esclusa in particolare l'ipotesi dello scioglimento a causa della « non sostituzione del Sindaco e della Giunta da parte del Consiglio per invito della autorità governativa » trattandosi di una forma di controllo ed intervento « non previsto dalla Costituzione » (Giannini, *II Congresso nazionale dell'A. N. C. I.*).

Nei provvedimenti di scioglimento l'autorità governativa è sostituita con quella regionale (proposta della Commissione provinciale di controllo e decreto del presidente della Regione) eliminando l'assurda ed anticostituzionale distinzione tra controllo sugli atti e controllo sugli organi esercitato, secondo il vecchio testo della Commissione ministeriale, da organi diversi.

Per quanto riguarda la figura del sindaco – ad evitare per altre vie interferenze a danno delle autonomie locali – si è precisato quando egli agisce in qualità di capo dell'Amministrazione (articolo 39, ultimo comma) e quando in qualità di ufficiale di governo (articolo 40, n. 5°): ciò al fine di escludere abusi da parte di autorità governative con il richiamo al principio della dipendenza gerarchica. Inoltre, l'articolo 41, sempre allo stesso fine, rende definitive le ordinanze d'urgenza del sindaco: contro di esse è ammesso ricorso all'organo regionale di giustizia amministrativa per motivi di legittimità.

Il capo IX del titolo I detta norme sulla responsabilità degli amministratori e dei dipendenti del comune. Ad evitare anche in questo campo interferenze e abusi a danno delle autonomie si è precisato, in ordine ai giudizi di responsabilità, che l'accertamento del danno deve precedere il giudizio di responsabilità (articolo 114, comma secondo), si sono altresì precisati i termini del giudizio (articolo 121, ultimo comma). E a garanzia ulteriore nei confronti di ogni possibile abuso, si è stabilita anche una azione di responsabilità a carico per membri della Commissione provinciale di controllo qualora questi arrecassero danno all'ente locale con provvedimenti illegittimamente adottati; tale azione può essere promossa dal Consiglio comunale di fronte all'organo regionale di giustizia contabile (articolo 123).

I controlli atipici sono ridotti a quelli espressamente previsti nell'attuale progetto, ragion per cui al secondo comma dell'articolo 221 tutti i poteri di vigilanza e controllo da qualsiasi autorità e sotto qualsiasi forma esercitati attualmente, compresi i visti, le autorizzazioni e i consensi preventivi, sono soppressi. Transitoriamente sono sostituiti da poteri espressamente attribuiti alla Giunta provinciale amministrativa.

Ciò ad evitare imprecisioni nei confini dei poteri di controllo a danno evidente delle autonomie e a vantaggio della « chiarezza per gli amministratori ed amministrati » (Giannini, *Il congresso nazionale dell' A. N. C. I.*).

In particolare – sempre in sede di disposizioni finali e transitorie (articolo 222) – viene introdotto il principio secondo cui il controllo sulle aziende municipalizzate sarà esercitato indirettamente attraverso gli atti del Comune: non è di fatto concepibile che l'azienda che è organo comunale sia

controllata distintamente dall'Ente Comune, da parte degli organi tutori, e possa così eventualmente fare valere una volontà in contrasto con quella dell'Ente di cui fa parte.

PER UN FUNZIONAMENTO DEMOCRATICO DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI.

Per garantire il più snello e democratico funzionamento degli organi delle amministrazioni locali si sono ritenute opportune alcune innovazioni non solo nei confronti dell'attuale legislazione, ma anche del già citato testo della Commissione ministeriale.

La prima esigenza era ed è indubbiamente quella della salvaguardia del carattere elettivo della rappresentanza delle amministrazioni, nei confronti di ogni abuso dell'istituto della gestione straordinaria in conseguenza dell'eventuale scioglimento dei Consigli. Il già citato articolo 24 che fissa norme relative alle ipotesi di scioglimento del Consiglio e determina l'autorità preposta e le modalità per lo scioglimento stesso, si completa all'ultimo comma con una norma che stabilisce garanzie per la ricostituzione elettiva dei Consigli, entro termini ben precisi e improrogabili.

Statuita la salvaguardia della rappresentanza elettiva delle amministrazioni è parso necessario ai presentatori, dal punto di vista democratico e dal punto di vista funzionale, prevedere contemporaneamente da un lato una composizione più ampia dei consigli e delle Giunte (articoli 9 e 26) e dall'altro la possibilità di un decentramento organizzativo e funzionale degli stessi organi (articolo 7), sia per stabilire un più diretto e molteplice collegamento degli organi deliberanti con i più diversi aspetti della realtà della vita municipale, sia per far fronte funzionalmente alle crescenti esigenze ed impegni della vita moderna.

Il decentramento previsto consiste nella possibilità di costituire (con atto deliberativo del Consiglio e con le modalità di elezione e funzionamento con leggi regionali) consigli circoscrizionali elettivi (di quartiere, rione e frazione) quali organismi dotati di auto amministrazione entro determinati limiti e per determinate materie – riservando, s'intende, al consiglio municipale le decisioni di interesse generale della cittadinanza. Ciò, specie nelle grandi città, al fine di soddisfare le esigenze e di maggiore snellezza amministrativa, e di avvicinamento maggiore degli organi deliberativi alle popolazioni interessate.

L'istituzione delle commissioni consiliari previste dall'articolo 22, in via obbligatoria per i comuni sopra i 50.000 abitanti e in via facoltativa per gli altri, permetterà evidentemente di attirare all'elaborazione dei problemi i consiglieri dei vari gruppi consiliari, sia di maggioranza, sia di minoranza; conseguentemente ne deriverà una trattazione più elaborata e più spedita dei problemi medesimi da parte del Consiglio.

Il rispetto e l'ampliamento dei diritti delle minoranze costituisce un altro aspetto di corretto funzionamento democratico degli organismi comunali.

In primo luogo, si è ritenuto di introdurre una serie di norme che valessero a sollecitare il pieno funzionamento del Consiglio comunale e ad impedire gli arbitri di certe maggioranze le quali, per sottrarsi al controllo e al dibattito democratico, non provvedono a convocare le riunioni consiliari per lunghissimi periodi e si rifiutano persino di accogliere il sollecito dei consiglieri e delle popolazioni. È a tal fine prevista la diminuzione del numero dei consiglieri necessari (un quarto dei consiglieri in carica) a rendere obbligatoria la convocazione del Consiglio (articolo 13) con una differenziazione per i comuni inferiori ai 10.000 abitanti (un quinto dei consiglieri in carica) nei quali, per il sistema elettorale maggioritario, la rappresentanza della minoranza è ridotta a un quinto anche se il numero dei voti riportati dalla rispettiva lista sia spessissimo di molto superiore; la possibilità inoltre di convocare il Consiglio stesso da parte del consigliere più anziano tra i richiedenti qualora il sindaco e la Giunta non provvedano ai propri adempimenti, ciò al fine di evitare gli inconvenienti di passività derivanti dalla interpretazione di « carattere ordinario » che oggi spesso si dà alle norme attualmente in vigore; la modifica delle norme tendenti a garantire la validità delle adunanze, nel senso che le adunanze in seconda convocazione sono valide anche con la presenza di un quarto dei consiglieri in carica (un quinto per i comuni inferiori ai 10.000 abitanti) per evitare che con la reiterata e preordinata assenza la maggioranza frustri le norme predette.

In secondo luogo, per il rispetto e l'ampliamento dei diritti delle minoranze, sono state stabilite maggiori garanzie per la consultazione degli atti e l'acquisizione di notizie e dati necessari a mettere i consiglieri in condizione di espletare pienamente il loro mandato (articolo 202).

Altre importanti questioni per il funzionamento democratico degli organi comu-

nali, sono quelle relative ai rapporti di fiducia tra Consiglio e sindaco, tra Consiglio e Giunta. A tal fine rispondono le innovazioni introdotte con gli articoli 33 e 46 riguardanti le mozioni di sfiducia verso la Giunta e il sindaco, che sono per l'appunto dirette ad evitare gli inconvenienti che spesso oggi si verificano, della permanenza, cioè, in carica di sindaci e di giunte che non godono più la fiducia dei rispettivi Consigli.

Sempre nel quadro dei rapporti tra Consigli e Giunte sono state fissate alcune altre norme dirette a snellire la procedura amministrativa e ad evitare nello stesso tempo pericoli di esautoramento dei poteri del Consiglio.

Infatti alla Giunta vengono affidati poteri piuttosto ampi, in particolare nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti (articolo 31). Tuttavia sono stabilite alcune garanzie in ordine alle delibere di urgenza (articolo 32) e in ordine ad alcuni atti più importanti (articolo 31, ultimo comma) attraverso la comunicazione al Consiglio per la discussione degli atti stessi.

Particolare importanza riveste però il controllo generale del Consiglio sugli atti della Giunta attraverso la costituzione di un Comitato consiliare di controllo, in cui sia rappresentata la minoranza (articolo 22) e che costituisce una innovazione notevole rispetto alle limitate funzioni degli attuali revisori dei conti. A tale Comitato compete assicurare il rispetto da parte della Giunta della volontà espressa dal Consiglio, e assicurare – in modo periodico – la regolarità amministrativa contabile, il che corrisponde, del resto, ad un voto del II Congresso nazionale l'A. N. C. I.

La fissazione di norme relative all'iniziativa ed azione popolare costituisce infine la fondamentale innovazione tendente a garantire un funzionamento concreto e democratico delle Amministrazioni.

L'articolo 45, che stabilisce l'iniziativa delle proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio comunale, stabilisce già al suo comma terzo la possibilità di iniziativa di un certo numero di elettori (che varia a seconda delle diverse classi di comuni).

Gli articoli 124, 125 e 126 dettano poi norme relative all'azione popolare e al *referendum.*

È da notare che già il richiamato testo della Commissione ministeriale, nel suo articolo 130, prevedeva e regolava il diritto di azione dei cittadini, tuttavia a meglio garantire tale diritto, è introdotta all'articolo 124 una norma che raddoppia per l'azione e il ricorso del cittadino i termini normalmente stabiliti per il comune.

Innovatrici sono le norme dell'articolo 125 e dell'articolo 126 che istituiscono il *referendum* per abrogazione di delibere ed il *referendum* consultivo. Con la prima norma si istituisce la possibilità per la cittadinanza di costringere l'Amministrazione di sottoporre a *referendum* l'abrogazione totale o parziale di delibere che il Consiglio avesse preso e che si ritenessero lesive degli interessi pubblici.

Tale *referendum* non è ammesso per deliberazioni concernenti il bilancio e i tributi (salvo che per la forma di riscossione delle imposte di consumo.) Le modalità d'attuazione del *referendum* sono demandate al regolamento della legge.

D'altro canto con la seconda norma si dà la possibilità all'Amministrazione di sottoporre a *referendum* consultivo determinate proposte sulle quali il Consiglio comunale fosse perplesso e sentisse bisogno di un preventivo sondaggio della opinione pubblica. Le modalità di questo tipo di *referendum* sono fissate dal Consiglio comunale.

Commentare le ragioni che hanno consigliato l'introduzione di queste due norme appare superfluo, tanto esse sono evidenti.

Basterà aggiungere solo che lo snellimento operato nei confronti degli attuali controlli di merito, di legittimità, sostitutivo, ecc. tende ad accelerare tutta la prassi amministrativa nella salvaguardia delle autonomie, soddisfacendo una esigenza democratica ed – insieme – una esigenza pratica largamente sentita, riaffermando nello stesso tempo il principio del controllo effettivo e permanente sugli atti pubblici da parte degli amministrati ai quali l'esercizio di tale controllo non può essere affidato solamente in sede di consultazioni elettorali ogni quattro anni.

La partecipazione effettiva dei cittadini alla direzione della vita pubblica, è il problema di fondo della democrazia italiana, e non può essere ridotta ad una enunciazione di principio: essa deve sostanziarsi in concrete misure, che tale partecipazione rendano effettiva, il più possibile permanente, articolata in norme di diritto positivo, unica reale garanzia democratica a fondamento e a presidio presente e futuro della democrazia italiana.

Onorevoli colleghi, riteniamo di avere richiamato l'attenzione sulle fondamentali innovazioni introdottte nella legislazione dalla presente proposta di legge, prendendo come

essenziale punto di riferimento lo schema della Commissione ministeriale del 1952 e dando per scontate le modifiche che già tale schema aveva introdotto alla legislazione vigente.

Ci siamo astenuti dallo sviluppare più ampie argomentazioni a sostegno delle modifiche stesse, essendoci proposti solo di presentarle e renderle evidenti, con brevi richiami ai principî più generali che ci hanno guidato.

Per lo stesso motivo ci asteniamo dal rammentare qui una serie di altre modifiche minori che la semplice lettura del testo lascia facilmente emergere.

Superfluo è ricordare che quanto detto a proposito dei comuni vale anche per le Amministrazioni provinciali ed i Consorzi.

Un ultimo accenno invece può essere fatto in merito ai dipendenti comunali, per i quali nella legge si è ritenuto opportuno limitarsi a stabilire alcuni principî informativi rinviando il resto ad altri provvedimenti legislativi (articolo 127).

Noi confidiamo che si addivenga ad un sollecito esame della proposta, per fronteggiare esigenze non più dilazionabili e per l'attuazione dei principî della Costituzione della Repubblica.

Nel lontano 1944 (è già stato ricordato poi in Parlamento) in uno scritto dell'*Economist* si leggeva:

« I sindaci e i consiglieri comunali in tutti i comuni italiani non solo dovranno essere eletti col suffragio universale, ma dovranno avere poteri per agire indipendentemente, per trovare nuovi metodi, ed anche per commettere errori, sempre rimanendo responsabili di fronte ai propri elettori locali. La prima prova di sincerità dei nuovi capi sarà la prontezza a creare condizioni di autentica autonomia locale ».

Non sono parole vecchie. La sicurezza e l'avvenire del regime democratico, le stesse garanzie democratiche, stanno nella fedeltà ai principî in base ai quali esso è nato.

Potrebbe darsi sia capitato che, sotto lo stimolo dell'urgenza, talune formulazioni del progetto siano riuscite lacunose e imprecise. Ne chiediamo venia e, al tempo stesso, ringraziamo sin d'ora quanti vorranno darci concreti suggerimenti per porvi riparo. L'essenziale del progetto sta negli orientamenti cui esso si ispira, negli scopi fondamentali che esso persegue, ossia: assicurare agli Enti locali quella autonomia che la Costituzione sancisce eliminando le indebite ingerenze dei prefetti e degli organi centrali; alleggerire e snellire i controlli dall'alto, allargando e intensificando i controlli dal basso mediante l'articolazione democratica degli organismi locali e il pubblico controllo. Fatti salvi questi principî, i proponenti si dichiarano disposti a discutere ampiamente per trovare la più larga intesa sulle vie e i mezzi per realizzarli.

INDICE SOMMARIO DEGLI ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I. — IL COMUNE (Art. 1-132).

Capo I. – *Del territorio.* (Art. 1-5).
Capo II. – *L'Amministrazione comunale.* (Articoli 6-8).
Capo III. – *Il Consiglio comunale.* (Art. 9-25).
Capo IV. – *La Giunta municipale.* (Art. 26-34).
Capo V. – *Il sindaco.* (Art. 35-52).
Capo VI. – *Pubblicazione delle deliberazioni di comune.* (Art. 53-55).
Capo VII. – *Finanza e contabilità comunali.* (Art. 56-89).
Capo VIII. – *Dei controlli:*
Sezione I. – (Art. 90-101).
Sezione II. – (Art. 102-113).
Capo IX. – *Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti del comune.* (Art. 114-123).
Capo X. – Azione popolare e *referendum* popolare. (Art. 124-126).
Capo XI. – *I dipendenti comunali.* (Art. 127).
Capo XII. – *Le contravvenzioni ai regolamenti comunali.* (Art. 128-132).

TITOLO II. — LA PROVINCIA – L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE (Art. 133-169).

Capo I. – *Il Consiglio provinciale.* (Art. 137-150).
Capo II. – *La Deputazione provinciale.* (Articoli 151-158).
Capo III. – *Il presidente della Deputazione provinciale.* (Art. 159-164).
Capo IV. – *Pubblicazione delle deliberazioni dell'Amministrazione provinciale – Controlli sugli atti della provincia – Finanza e contabilità provinciale – Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti della provincia – Azione popolare e* referendum *– Dipendenti della provincia – Contravvenzioni.* (Art. 165-169).

TITOLO III. — I CONSORZI FRA COMUNI E PROVINCE (Art. 170-183).

TITOLO IV. — DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, PROVINCIALI E CONSORZIALI (Art. 184-220).

Capo I. – *Circoscrizione territoriale e rappresentanza.* (Art. 184-200).
Capo II. – *Adunanze e deliberazioni.* (Art. 201-214).
Capo III. – *Esercizio da parte dei comuni, delle province e di altri enti locali di funzioni statali e regionali.* (Art. 215-217).
Capo IV. – *Delle Amministrazioni straordinarie.* (Art. 218-220).

TITOLO V. — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE. (Art. 221-235).

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.
IL COMUNE

CAPO I.
DEL TERRITORIO

ART. 1.

(*Circoscrizioni comunali*).

Nell'ambito della Regione, le variazioni della circoscrizione dei comuni sono regolate con leggi regionali a norma dell'articolo 133, comma secondo, della Costituzione.

ART. 2.

(*Istituzione di nuovi comuni. – Distacco di borgate o frazioni*).

Non si fa luogo all'istituzione di nuovi comuni, ove non sia dimostrato che essi possano disporre di mezzi finanziari sufficienti per provvedere in modo adeguato ai servizi comunali.

Non si procede al distacco di borgate o frazioni ove il comune cui esse appartengono venga a trovarsi, per effetto del distacco, nella impossibilità di provvedere al funzionamento dei servizi.

ART. 3.

(*Unione dei comuni – Separazione di rendite patrimoniali, passività e spese*).

È in facoltà dei comuni che intendono riunirsi di tenere separate le rispettive rendite patrimoniali e passività nonchè le spese relative a determinati servizi.

ART. 4.

(*Separazione del patrimonio e delle spese delle frazioni*)

Ferma restando l'unità dei comuni, le disposizioni dell'articolo precedente possono essere applicate alle frazioni con popolazione superiore a 500 abitanti, qualora esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, le condizioni dei luoghi lo consiglino ed il comune possa continuare a provvedere in modo adeguato al funzionamento dei servizi di sua spettanza.

Il relativo provvedimento è disposto con legge della Regione, sentito il Consiglio comunale.

ART. 5.

(*Decadenza dei Consigli comunali*)

La separazione o l'aggregazione di una o più borgate o frazioni, che dia luogo a variazione del numero dei consiglieri assegnati al comune a norma dell'articolo 9 determina la decadenza del Consiglio comunale.

La fusione di due o più comuni ai quali è assegnato lo stesso numero di consiglieri determina la decadenza dei rispettivi Consigli.

L'eventuale decadenza dei Consigli nei casi di variazione alla circoscrizione in cui non siano applicabili le norme dei precedenti commi è disposta con le leggi regionali previste dall'articolo 133 comma 2° della Costituzione.

Sino all'elezione dei nuovi Consigli il comune viene retto dalla Commissione straordinaria di cui all'articolo 25.

CAPO II.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 6.

(*Natura giuridica e funzioni del comune*).

Il comune è ente autonomo con funzioni amministrative proprie.

Esso svolge altresì funzioni amministrative delegate dalla regione, a norma dell'articolo 118, comma 3°, della Costituzione, nonchè funzioni amministrative delegate dallo Stato in base a disposizioni di legge.

ART. 7.

(*Organi istituzionali del comune*).

Ogni comune ha un Consiglio, una Giunta e un sindaco.

Per particolari esigenze inerenti alla consistenza demografica o all'ampiezza del territorio, o alla posizione degli agglomerati, i comuni possono deliberare l'istituzione di Consigli di amministrazione circoscrizionali di quartiere, di rione, o frazione, con le modalità di elezione e di funzionamento da stabilirsi con legge regionale.

ART. 8.

(*Segretario ed uffici comunali*).

Ogni comune ha un segretario ed un ufficio comunale.

Nei comuni divisi in frazioni l'ufficio comunale ha sede nel capoluogo.

Nei comuni di maggiore importanza l'ufficio può essere diviso in ripartizioni.

Più comuni della stessa provincia, tra loro vicini, possono avere consorzialmente un solo segretario ed un solo ufficio.

CAPO III.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9.

(*Composizione*).

Il Consiglio comunale è composto di:

a) 120 membri nei comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

b) 100 membri nei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti.

c) 80 membri nei comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti;

d) 60 membri nei comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti;

e) 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

f) 40 membri dei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti;

g) 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti;

h) 20 membri, o di tutti gli eleggibili, qualora il numero di essi risulta inferiore a 20 negli altri comuni.

ART. 10.

(*Prima adunanza del Consiglio*).

Entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio comunale tiene la sua prima adunanza. La relativa convocazione è disposta dal sindaco uscente, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Ove il sindaco non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere anziano nuovo eletto.

La presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal suddetto consigliere anziano.

ART. 11.

(*Adempimenti della prima adunanza*).

Nella prima adunanza e, ove occorra, in quelle immediatamente successive il Consiglio elegge i membri della Giunta ed il sindaco.

ART. 12.

(*Ufficio di Presidenza del Consiglio*).

Nel comuni superiori ai 50 mila abitanti, prima ancora della elezione della Giunta e del sindaco il Consiglio elegge a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, e relativa nel secondo, il proprio presidente e il vicepresidente, i quali durano in carica un anno. Per tali comuni e agli effetti di cui agli articoli 10, 13, comma 3°) e 14, il sindaco si intende sostituito dal presidente del Consiglio comunale.

ART. 13.

(*Riunioni del Consiglio*).

Le adunanze del Consiglio comunale sono disposte dalla Giunta municipale.

Il Consiglio deve anche riunirsi, entro 10 giorni, per determinazione del sindaco o su domanda di almeno un quarto dei consiglieri in carica, nei comuni sopra ai 10 mila abitanti, e di almeno un quinto negli altri comuni.

Qualora, in seguito a domanda dell'anzidetto numero di consiglieri, la Giunta e il sindaco non provvedano ai rispettivi adempimenti per la convocazione del Consiglio entro il termine prescritto, la convocazione stessa può essere effettuata dal consigliere più anziano tra i richiedenti a sensi dell'articolo seguente e dell'articolo 204.

ART. 14.

(*Convocazione del Consiglio*).

Le convocazioni del Consiglio comunale sono effettuate dal sindaco mediante avviso, contenente l'elenco degli affari da trattare, da consegnarsi, almeno 5 giorni prima, di quello stabilito per l'adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel comune. Nei casi di urgenza la consegna può aver luogo anche 24 ore prima.

Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai consiglieri con

avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal precedente comma.

La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo comunale.

ART. 15.

(*Iniziativa delle proposte per il Consiglio comunale*).

L'iniziativa delle proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio comunale spetta alla Giunta e al sindaco.

L'iniziativa spetta pure a ciascun consigliere.

La cittadinanza può esercitare l'iniziativa per chiamare il Consiglio a deliberare su determinati oggetti mediante proposta di:

a) 5 mila elettori nei comuni con più di 1 milione di abitanti;

b) 3 mila elettori nei comuni con più di 500 mila abitanti;

c) 2 mila elettori nei comuni con più di 250 mila abitanti;

d) mille elettori nei comuni con più di 100 mila abitanti;

e) 500 elettori nei comuni con più di 30 mila abitanti;

f) 300 elettori nei comuni con più di 10 mila abitanti;

g) 150 elettori nei comuni con più di 3.000 abitanti;

h) un numero di elettori non inferiore al 7 per cento della popolazione negli altri comuni.

Le proposte avanzate per l'iniziativa popolare devono essere sottoposte alla discussione del Consiglio entro il termine di 10 giorni. In mancanza, vi provvede la commissione provinciale di controllo tramite l'invio di un suo delegato.

ART. 16.

(*Numero legale per la validità delle adunanze*).

Il Consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune; però nelle sedute di seconda convocazione le deliberazioni sono valide anche se adottate con l'intervento di un numero non inferiore al quarto dei consiglieri in carica nei comuni sopra ai 10 mila abitanti e non inferiore al quinto negli altri comuni.

Il Consiglio non può deliberare in seduta di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione. ove non ne sia stato dato av-

viso a tutti i consiglieri dei modi e termini stabiliti dall'articolo 14 e non intervenga alla seduta la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

ART. 17.

(*Pubblicazione dell'ordine del giorno all'adunanza del Consiglio*).

L'elenco degli oggetti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio comunale deve, a cura del segretario, essere pubblicato nell'Albo pretorio entro i termini stabiliti dall'articolo 14.

ART. 18.

(*Attribuzioni del Consiglio*).

Il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti delibera in ordine:

1°) all'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

2°) alla nomina del segretario e degli impiegati del comune ed alla adozione nei loro riguardi di ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salve le disposizioni dell'articolo 39, n. 11°) e quelle contemplate dalle leggi speciali;

3°) al bilancio preventivo e al conto consuntivo;

4°) agli storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio ed alle nuove e maggiori spese alle quali non possa provvedersi con imputazione al fondo per le spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva;

5°) alle accettazioni di lasciti o doni, salve le disposizioni dell'articolo 31;

6°) all'acquisto di immobili, alle transazioni, alle alienazioni ed ai contratti in genere, salvo le disposizioni dell'articolo 31;

7°) alle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio salvo il disposto dell'articolo 30, n. 8°);

8°) agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio del comune, alla natura degli investimenti fruttiferi ed alle affrancazioni di rendita e di censi passivi, salvo le disposizioni dell'articolo 31;

9°) all'assunzione di prestiti;

10°) ai regolamenti comunali ed a quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;

11°) alle strade comunali, ai lavori pubblici di interesse comunale ed al concorso del comune alla esecuzione di opere pubbliche;

12°) ai tributi comunali e relativi regolamenti;

13°) alla nomina di collegi o di componenti dei medesimi devoluta da leggi speciali al comune.

ART. 19.

(*Altre attribuzioni del Consiglio*).

Nei modi di cui all'articolo precedente, il Consiglio comunale delibera anche in ordine:

1°) alla costituzione di consorzi;

2°) alla assunzione diretta di pubblici servizi;

3°) al piano regolatore del comune;

4°) alle richieste dirette a promuovere variazioni alla circoscrizione territoriale a sensi degli articoli 132 e 133, comma 1°), della Costituzione;

5°) tutte le altre funzioni che ai comuni competono in base ai principi costituzionali di autonomia e decentramento ed in generale, a tutti gli argomenti che investono comunque un interesse della collettività amministrata e che non rientrino nella competenza della Giunta e del sindaco.

ART. 20.

(*Istituzioni a pro della generalità degli abitanti*).

Spetta agli organi comunali di vigilare sulle istituzioni a pro della generalità degli abitanti del comune e delle frazioni e di coordinarne l'attività. Ove le istituzioni suddette non abbiano una propria amministrazione, questa spetta al Consiglio comunale;

Avverso le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma precedente, è ammesso ricorso, anche per il merito all'organo regionale di giustizia amministrativa.

ART. 21.

(*Rappresentanza speciale per le frazioni*).

Il Consiglio comunale rappresenta l'intero comune.

Qualora, però, gli interessi concernenti la proprietà e le attività patrimoniali delle frazioni siano in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo, gli elettori delle frazioni alle quali spettino tali proprietà ed attività, saranno convocati per la scelta di tre cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, che non si trovino in condizioni di ineleggibilità per l'elezione a

consigliere i quali provvedono alla amministrazione dell'oggetto in controversia con la facoltà spettante al Consiglio ed alla Giunta.

Ai cittadini scelti ai sensi del precedente comma spetta anche di rappresentare le frazioni in giudizio qualora esse debbano far valere o sostenere una azione o un ricorso contro il comune o altre frazioni del medesimo.

In casi di urgenza la nomina dei tre cittadini suddetti è fatta dalla Commissione provinciale di controllo, su istanza di almeno un decimo degli elettori delle frazioni e su designazione dei medesimi.

ART. 22.

(*Commissioni consiliari*).

Il Consiglio ai fini di una più spedita trattazione degli affari di propria competenza può avvalersi dell'opera preparatoria di apposite Commissioni consiliari permanenti.

Può inoltre stabilire la nomina di Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni.

Le Commissioni funzionano in base al regolamento del Consiglio comunale.

La costituzione delle Commissioni di cui al primo comma è obbligatoria per i comuni superiori ai 50 mila abitanti.

ART. 23.

(*Comitato consiliare di controllo*).

Il Consiglio comunale, prima dell'inizio di ogni esercizio, elegge tra i propri componenti, all'infuori dei membri della Giunta, un Comitato consiliare di controllo, composto da cinque consiglieri per i comuni sopra i 30.000 abitanti e di tre per gli altri comuni.

A detto Comitato spetta di vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni consiliari e di riferire al Consiglio sulla gestione del patrimonio, sul rispetto del bilancio e sul suo conto consuntivo.

Il controllo da parte del Comitato e la relazione del Consiglio sulle risultanze emerse sono effettuati, in via ordinaria, ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta le richieda la maggioranza dei membri del Comitato.

Ai componenti del Comitato è attribuito il diritto di prendere visione di tutti i documenti contabili relativi agli atti compiuti dagli amministratori e dagli impiegati.

Per l'elezione del Comitato ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un nome, e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. È comunque obbligatoria la rappresentanza della minoranza.

ART. 24.

(*Scioglimento del Consiglio*).

Il Consiglio comunale è sciolto quando persista in gravi violazioni di legge debitamente accertate e contestate dal competente organo di controllo.

Lo scioglimento del Consiglio è proposto dalla Commissione provinciale di controllo, che ne dà immediatamente comunicazione al comune, ed è disposto, non prima di venti giorni dalla proposta, con decreto motivato del Presidente della Regione.

Tale decreto deve contenere, a pena di nullità, la data di ricostituzione elettiva del Consiglio da effettuarsi entro il termine improrogabile di tre mesi. Esso è sostitutivo, a tutti gli effetti, dell'atto previsto dalla legge elettorale per la convocazione dei comizi elettorali.

Il decreto medesimo deve essere comunicato entro un mese dalla sua emanazione al Consiglio regionale, nonché al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati.

ART. 25.

Commissione straordinaria).

Col decreto che dispone lo scioglimento del Consiglio comunale è nominata una Commissione di cinque cittadini nei comuni sopra i 30.000 abitanti e tre negli altri comuni, di cui uno è presidente, scelti fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, che non abbiano fatto parte della disciolta rappresentaza e non si trovino in alcune delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge per la nomina a consigliere.

La Commissione esercita le ordinarie attribuzioni di competenza della Giunta municipale e compie gli atti di competenza del Consiglio che siano improrogabili; questi ultimi sono soggetti a ratifica da parte del nuovo Consiglio. Le funzioni della legge demandate al sindaco sono esercitate dal presidente della Commissione.

Le sedute della Commissione straordinaria sono pubbliche quando questa tratti affari di competenza del Consiglio comunale.

CAPO IV.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ART. 26.

(*Composizione*).

La Giunta municipale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori non superiore a:

a) 20 assessori nei comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

b) 18 assessori nei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti;

c) 16 assessori nei comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti;

d) 14 assessori nei comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti;

e) 10 assessori nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

f) 8 assessori nei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti;

g) 6 assessori nei comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti;

h) 4 assessori negli altri comuni.

Il numero degli assessori viene fissato dal Consiglio comunale successivamente alla elezione del sindaco.

ART. 27.

(*Elezioni*).

Gli assessori sono eletti dal Consiglio comunale fra i propri membri, col voto della maggioranza assoluta dei presenti salvo quanto è disposto dal seguente comma.

Se in una prima votazione nessuno o solo alcuni candidati hanno riportato il voto della maggioranza assoluta dei presenti, il Consiglio procede a votazione di ballottaggio nella quale sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Sono ammessi al ballottaggio, in numero doppio dei posti residui da ricoprire, i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, nella precedente votazione: a parità di voti, sono ammessi i più anziani di età.

ART. 28.

(*Surrogazione degli assessori*).

Qualora nel corso del quadriennio, si renda necessario provvedere a nuova elezione della Giunta municipale o di alcuno

degli assessori, il Consiglio vi provvede nella prima seduta da convocarsi entro 15 giorni dalla vacanza, con le modalità di cui all'articolo 27.

ART. 29.

(*Intervento degli assessori alle adunanze*).

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono ai termini dell'articolo 26.

ART. 30.

(*Funzioni della Giunta*).

La Giunta municipale:

1°) fissa la data delle adunanze del Consiglio e predispone l'ordine del giorno di esse;

2°) nomina i salariati del comune e adotta nei loro riguardi ogni altro provvedimento previsto dalla legge salvo le disposizioni dell'articolo 39, n. 11°, e quelle contemplate da leggi speciali;

3°) delibera lo storno di fondi da un articolo all'altro di una stessa categoria del bilancio, nonché l'erogazione delle somme stanziate nel fondo di riserva, di quelle per le spese impreviste e di quelle a calcolo per le spese variabili e per servizi in economia;

4°) conclude le locazioni, le conduzioni ed i contratti obbligatori per la legge o deliberati in massima dal Consiglio;

5°) forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali del comune;

6°) predispone il bilancio preventivo;

7°) compie gli studi preparatori degli affari da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;

8°) delibera in ordine alle azioni possessorie ed a tutte le altre, da sostenere in giudizio che non eccedano la competenza del pretore.

ART. 31.

(*Altre attribuzioni della Giunta*).

Alla Giunta municipale dei comuni compresi nelle categorie *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 9 spetta inoltre di deliberare intorno agli oggetti indicati nei numeri 5°) 6°) e 8°) dell'articolo 18 ed ai progetti di lavori, quando si tratti:

1°) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 10.000.000 per i comuni della categoria *c*), le lire 7 mi-

lioni e 500.000 per i comuni della categoria *b*) e le lire 6.000.000 per i comuni della categoria *c*);

2°) di spesa che non superi annualmente le lire 2.000.000 per i comuni della categoria *a*), lire 1.500.000 per quelli della categoria *b*) e le lire 1.000.000 per quelli della categoria *c*) ed il comune non resti obbligato per oltre cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite anzidetto;

3°) di locazione di immobili se il canone complessivo non superi lire 5.600.000 per i comuni della categoria *a*), e le lire 4.200.000 per quelli della categoria *b*), e le lire 3 milioni e 400.000 per quelli della categoria *c*) e la durata del contratto non ecceda i cinque anni.

Alla Giunta municipale dei comuni compresi nella categoria *d*) dell'articolo 9 spetta di deliberare anche intorno agli oggetti di cui al precedente comma ad eccezione di quelli compresi nel n. 5°) dell'articolo 18 quando si tratti:

1°) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 4.500.000;

2°) di spesa, che non superi annualmente le lire 750.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite anzidetto;

3°) di locazione di immobili, se il canone complessivo non superi le lire 2.500.000 e la durata del contratto non ecceda i cinque anni.

Le deliberazioni della Giunta previste dal presente articolo sono comunicate al Consiglio nella sua prima successiva adunanza e, su richiesta di almeno un quarto dei consiglieri in carica, sono discusse dal Consiglio stesso.

Art. 32.

(*Deliberazioni di urgenza*).

La Giunta può, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni nelle materie di cui all'articolo 18 salvo quelle indicate ai nn. 3°), 6°), 8°), 9°) e 10°), qualora l'urgenza dovuta a causa nuova e posteriore alla ultima adunanza consiliare, sia tale da non permettere la convocazione del Consiglio.

Le deliberazioni suddette sono sottoposte a pena di nullità, per la ratifica al Consiglio comunale nella sua prima, successiva adunanza.

Al Consiglio spetta di valutare anche i motivi dell'urgenza.

Rimangono salvi agli effetti dell'atto amministrativo sino al momento della deliberazione del Consiglio che nega la ratifica.

ART. 33.

(*Mozione di sfiducia*).

La Giunta è responsabile di fronte al Consiglio, del quale deve godere la fiducia.

Se la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica approva, in seduta pubblica e con votazione segreta, una mozione motivata di sfiducia verso la Giunta, questa cessa dal-Ufficio.

La convocazione del Consiglio per discutere e deliberare la mozione di sfiducia ha luogo solo se ne sia stata fatta richiesta sottoscritta da almeno un quarto o un quinto dei consiglieri in carica, rispettivamente per i comuni sopra o sotto i 10.000 abitanti, e non prima di otto e non dopo di 15 giorni dal deposito di essa alla Segreteria del comune.

ART. 34.

(*Revoca degli assessori*).

Uno o più assessori possono essere revocati dall'Ufficio per deliberazione motivata del Consiglio comunale.

La deliberazione è valida se adottata col voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e in seduta segreta.

Per la convocazione del Consiglio si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

CAPO V.

IL SINDACO

ART. 35.

(*Posizione giuridica e garanzia amministrativa*).

Il sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed è ufficiale del Governo.

Il sindaco e chi ne fa le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, nè sottoposti a procedimenti per alcun atto del loro ufficio, senza autorizzazione del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato, salvo il caso di imputazione di reati elettorali.

ART. 36.

(*Elezione*).

Il sindaco è eletto dal Consiglio tra i propri componenti con intervento alla seduta di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune e col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto disposto dai seguenti commi.

Se dopo due votazioni nessun candidato abbia ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto maggior numero di voti; a parità di voti entra in ballottaggio il più anziano di età. È proclamato sindaco il candidato che ha conseguito il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Qualora i presenti all'adunanza non raggiungano il numero prescritto al 1°) comma e nessun candidato, anche dopo la votazione di ballottaggio, abbia ottenuto il voto della suddetta maggioranza assoluta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione anche con un minor numero di intervenuti, purché esso non sia inferiore alla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Ove, dopo due votazioni, nessuno abbia ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti, si procede nella stessa seduta ad una nuova votazione di ballottaggio ai sensi del precedente comma; è proclamato eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

ART. 37.

(*Surrogazione del sindaco*).

In caso di vacanza dell'ufficio di sindaco, il Consiglio comunale sarà convocato entro 15 giorni per la nomina del nuovo titolare.

L'elezione è valida anche con l'intervento di due terzi dei consiglieri in carica.

ART. 38.

(*Ineleggibilità*).

Non sono eleggibili alla carica di sindaco gli ascendenti o discendenti i parenti o affini al secondo grado ed il coniuge del segretario, dell'esattore, collettore o tesoriere del comune, degli assuntori di appalti, som-

ministrazioni o servizi nell'interesse del comune e di chi abbia per essi prestato fideiussione.

ART. 39.

(*Attribuzioni e compiti quale capo dell'Amministrazione comunale*).

Il sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale:

1°) sovrintende agli uffici ed alle istituzioni comunali e firma gli atti del comune;

2°) spedisce gli avvisi di convocazione del Consiglio e lo presiede;

3°) convoca e presiede la Giunta municipale;

4°) distribuisce fra gli assessori gli affari sui quali la Giunta è chiamata a deliberare;

5°) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore e firma i provvedimenti relativi, anche a mezzo di altro assessore all'uopo delegato;

6°) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio ed a quelle della Giunta;

7°) assiste agli incanti e stipula i contratti;

8°) provvede all'osservanza dei regolamenti comunali;

9°) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà e gli altri consimili attribuiti alla Amministrazione comunale e non riservati alla competenza della Giunta;

10°) rappresenta il comune in giudizio e promuove gli atti conservativi dei diritti del comune;

11°) può sospendere gli impiegati ed i salariati del comune, riferendone al Consiglio od alla Giunta, secondo le rispettive competenze, nella prima adunanza successiva al provvedimento di sospensione.

Inoltre, quale capo dell'Amministrazione comunale, il sindaco esercita tutte le funzioni e adotta tutti i provvedimenti che gli siano attribuiti dalla legge e che non rientrino tra le attribuzioni e compiti di cui all'articolo seguente.

ART. 40

(*Attribuzioni e compiti quale ufficiale del Governo*).

Quale ufficiale del Governo, il sindaco, sotto la direzione dei competenti organi statali:

1°) adempie alle funzioni relative allo stato civile ed alla regolare tenuta dei corrispondenti registri;

2°) provvede agli atti che nell'interesse della sicurezza e dell'igiene pubblica gli sono commessi dalle leggi a dai regolamenti;

3°) vigila su tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico e ne riferisce agli uffici competenti;

4°) provvede alla regolare tenuta del registro di popolazione;

5°) compie, in genere, gli atti che gli sono commessi dalle leggi nella espressa qualifica di ufficiale di Governo.

I consiglieri comunali che surrogano il sindaco sono anch'essi considerati ufficiali del Governo.

ART. 41.

(*Provvedimenti contingibili*)

Oltre ai provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*, il sindaco può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità di sicurezza ed ordine pubblico.

Salvi i casi di impossibilità dovuta alla urgenza tali provvedimenti debbono essere notificati agli interessati con ingiunzione di eseguire gli ordini relativi entro un termine stabilito. Decorso il termine suddetto, gli ordini sono eseguiti d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

La nota delle spese è resa esecutoria dalla Commissione provinciale di controllo, alla quale chi abbia interesse può, entro venti giorni dalla notificazione della nota, presentare osservazioni.

Decorso un mese dal provvedimento di esecutorietà, la nota è dal sindaco rimessa all'esattore per la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

I provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*, e quelli adottati in virtù del presente articolo sono definitivi. Contro di essi è ammesso ricorso all'organo regionale di giustizia amministrativa per motivi di legittimità.

ART. 42.

(*Delegati nelle borgate o frazioni*).

Nelle borgate o frazioni che siano lontane dal capoluogo e presentino difficoltà di comunicazione con esso, il sindaco può delegare sue funzioni ad un assessore, ad un consigliere, e ad un cittadino iscritto

nelle liste elettorali del comune che non sia in condizioni di ineleggibilità per l'elezione a consigliere.

La scelta deve essere fatta tra persone residenti nelle suddette borgate o frazioni.

ART. 43.

(*Delegati nei quartieri*).

Nei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, il Consiglio comunale può deliberare la ripartizione in quartieri. In tale caso il sindaco ha facoltà di delegare sue funzioni a norma dell'articolo precedente e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili.

ART. 44.

(*Delegati nelle borgate o frazioni con patrimonio e spese separate*).

Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate, risiede un delegato del sindaco scelto a norma dell'articolo 42.

Il delegato esercita le funzioni di ufficiale del Governo e fa osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

ART. 45.

(*Assessore delegato*).

Il sindaco delega un assessore a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Qualora sia assente od impedito anche l'assessore delegato, fa le veci del sindaco l'assessore anziano e, in mancanza degli assessori, il consigliere anziano.

Il sindaco può delegare a singoli assessori determinate sue attribuzioni.

La delega deve essere, in ogni caso, fatta per iscritto.

ART. 46.

(*Mozione di sfiducia verso il sindaco*).

Per la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33.

ART. 47.

(*Revoca del sindaco*)

Il sindaco può essere revocato dall'ufficio per deliberazione motivata dal Consiglio comunale, su proposta di almeno un quarto

dei consiglieri in carica nei comuni sopra 10 mila abitanti o di almeno un quinto negli altri comuni.

La deliberazione è valida se adottata col voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

La revoca del sindaco è deliberata in seduta segreta.

ART. 48.

(*Sospensione*).

Il sindaco rimane sospeso di diritto, dalle sue funzioni, dalla data di notificazione del decreto di citazione a giudizio, sino all'esito definitivo di questa, qualora esso sia sottoposto a procedimento penale per qualsiasi reato previsto dall'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

Rimane sospeso pure il sindaco contro il quale sia emesso mandato di cattura o di cui sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

ART. 49.

(*Decadenza*).

Il sindaco decade dalla carica quando sia condannato per uno dei reati indicati nell'articolo precedente.

ART. 50.

(*Inadempimento funzioni di ufficiale di Governo*).

Ove il sindaco, o chi ne fa le veci, non adempie le sue funzioni di ufficiale di Governo, o non le adempie regolarmente, l'Autorità governativa competente può, con suo decreto, inviare un suo delegato per l'adempimento di tali funzioni per un periodo non superiore a tre mesi.

Le spese relative sono anticipate dallo Stato, salvo rivalsa a carico del sindaco.

Per tali decreti si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 24.

ART. 51.

(*Rifiuto del sindaco al rilascio di certificati*).

In caso di rifiuto da parte del sindaco al rilascio di certificati o di attestati previsti dalla legge, o di errori contenuti in tali documenti, è ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo.

Ove sia accolto il ricorso, il presidente della Commissione provvede al rilascio del documento o alle dovute rettifiche.

ART. 52.
(*Distintivo del sindaco*).

Il distintivo del sindaco consiste in una fascia tricolore fregiata dello stemma della Repubblica.

CAPO VI.
PUBBLICAZIONE
DELLE DELIBERAZIONI DI COMUNE

ART. 53.
(*Pubblicazioni all'Albo pretorio*).

Ogni comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

Le deliberazioni dell'Amministrazione comunale sono pubblicate mediante affissione della copia integrale di esse all'Albo pretorio durante il primo giorno festivo o di mercato successivo alla data dell'atto.

I regolamenti comunali, prima dell'entrata in vigore, sono pubblicati all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il segretario comunale è responsabile della pubblicazione.

ART. 54.
(*Ostensibilità dei regolamenti*).

La raccolta dei regolamenti comunali e delle relative tariffe è tenuta dall'ufficio municipale a disposizione del pubblico, perché possa prenderne cognizione.

ART. 55.
(*Copia deliberazioni e regolamenti*).

Ogni cittadino può avere copia integrale, in carta semplice, delle deliberazioni e dei regolamenti comunali, previo pagamento dei relativi diritti di segreteria. Dal pagamento di tali diritti sono esenti le copie per i consiglieri comunali.

CAPO VII.
FINANZA E CONTABILITÀ COMUNALI

ART. 56.
(*Inventario*).

In ogni comune debbono tenersi aggiornati l'inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili e quello di

tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Debbono tenersi inventari distinti e separati da quelli del comune:

a) per ciascuna delle istituzioni speciali amministrate dal comune;

b) per ciascuna delle frazioni che hanno patrimonio separato a norma degli articoli 3 e 4;

c) per i beni di uso civico di spettanza delle frazioni per i quali sia prescritta dalla legge una amministrazione separata.

Gli inventari sono firmati dal segretario o dal ragioniere ove esista, e vidimati dal sindaco. Sono soggetti a revisione, di regola, ad ogni cambiamento del sindaco. Il sindaco può disporre la revisione in qualsiasi tempo.

ART. 57.

(*Beni patrimoniali*).

I beni patrimoniali debbono essere utilizzati nei modi più confacenti alle esigenze pubbliche e sociali.

Nei casi in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi il Consiglio comunale può ammettere la generalità degli abitanti del comune al godimento in natura del prodotto di tali beni, stabilendo con apposito regolamento, le condizioni dell'uso e l'importo del corrispettivo.

ART. 58.

(*Somme eccedenti i bisogni ordinari*).

Le somme eccedenti i bisogni ordinari del comune devono essere depositate ad interesse presso la Cassa depositi e prestiti o presso le Casse di risparmio, l'Istituto di emissione e gli Istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, oppure devono essere impiegate in buoni ordinari del Tesoro, senza l'obbligo della nominatività ai fini di un eventuale sollecito realizzo.

Le somme provenienti dalla alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi in patrimonio devono essere impiegate in titoli emessi o garantiti dallo Stato, come l'estinzione di passività onerose, o al fine di evitare passività onerose alle quali il comune non possa sottrarsi, o nel miglioramento del patrimonio: è vietato l'acquisto di titoli di debiti pubblici esteri.

ART. 59.

(*Contratti di alienazione, locazione, ecc.*).

I contratti dei comuni che riguardano alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere, devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

È consentito di provvedere mediante licitazione privata:

1°) quando il valore complessivo e giustificato del contratto non ecceda le lire 12 milioni;

2°) quando la spesa non superi annualmente le lire 2 milioni e 400 mila e il comune non resti obbligato oltre 5 anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3°) quando, trattandosi di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, il canone complessivo non superi le lire 6 milioni e la durata del contratto non ecceda i 5 anni.

I limiti di valore di cui al precedente comma sono ridotti:

a) a metà per i comuni di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 9;

b) un terzo per i comuni di cui alla lettera *e*) dell'articolo predetto;

c) a un quinto per gli altri comuni minori.

Anche all'infuori dei casi previsti nei due precedenti commi, il Consiglio comunale può, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, deliberare che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per il comune, oppure a trattativa privata allorché ne siano evidenti la necessità o la convenienza.

ART. 60.

(*Appalto concorso*).

Per i lavori o forniture che richiedano competenza o mezzi di esecuzione speciali, i comuni, su deliberazione adottata dal Consiglio nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 59 possono invitare le ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e a dichiarare a quali condizioni siano disposte ad eseguirli.

La deliberazione che bandisce tale forma di appalto ed il successivo invito devono precisare le modalità dell'esame, dei progetti

e delle offerte che può anche essere deferito dal Consiglio ad apposita Commissione.

Nella scelta tra i progetti presentati deve tenersi conto di tutti gli elementi tecnici ed economici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti.

Nessun compenso o rimborso spetta alle ditte concorrenti per la compilazione dei progetti presentati.

ART. 61.

(*Rogito dei contratti*).

I segretari comunali possono rogare nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale gli atti ed i contratti di cui all'articolo 59.

ART. 62.

(*Parere organo tecnico sui progetti di opere pubbliche*).

Sui progetti di massima ed esecutivi delle opere pubbliche comunali d'importo superiore a lire 60 milioni deve essere sentito il parere, in linea tecnica ed economica, dell'ufficio tecnico della Regione.

Il limite di valore di cui al precedente comma è ridotto:

a) a metà per i comuni di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 9;

b) ad un terzo per i comuni di cui alla lettera *e*) dell'articolo predetto;

c) ad un quinto per gli altri comuni minori.

ART. 63.

(*Capitolato generale, contratti ed appalti*).

La Amministrazioni dei comuni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *e*) dell'articolo 9 devono predisporre un capitolato generale che contenga le norme per le alienazioni, le locazioni, gli acquisti di lavori e forniture.

Per i lavori che si eseguono col concorso dello Stato, i comuni devono adottare il capitolato per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

ART. 64.

(*Divieto di pagamenti anticipati*).

In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori, si può stipulare l'obbligo di far pagamenti, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

ART. 65.

(*Esercizio diretto di pubblici servizi*).

I comuni possono assumere, nei modi stabiliti dalla legge, l'impianto e l'esercizio diretto di pubblici servizi.

ART. 66.

(*Servizi in economia*).

I servizi che, per la loro natura, possono farsi in economia, sono determinati e disciplinati da speciali regolamenti.

ART. 67.

(*Mutui*).

I comuni possono contrarre mutui se:

1°) sia garantito l'ammortamento del debito;

2°) il mutuo abbia per oggetto esclusivamente il finanziamento di spese di carattere straordinario.

Sono considerati mutui i contratti di appalto nei quali sia stabilita l'esecuzione del pagamento in più di 5 anni, con o senza interessi.

ART. 68.

Salvi i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo può essere contratto dai comuni se gli interessi di esso aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio per il servizio degli interessi ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie, valutato in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo o all'ultimo conto consuntivo deliberato dal Consiglio comunale. I mutui assunti con titoli cambiari non possono superare un ottavo delle entrate suddette.

I comuni possono contrarre mutui in cartelle o altri titoli negoziabili, previa autorizzazione da concedersi dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno, udita la Commissione provinciale di controllo. Del decreto di autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sulle cartelle e sugli altri titoli del prestito.

Non si computano, agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma del presente articolo, gli interessi dei mutui contratti dai comuni a norma delle leggi speciali relative all'assunzione diretta di pubblici servizi.

ART. 69.

(*Spese del comune*).

Fermo il disposto dell'articolo 217, i comuni hanno il compito di provvedere alle spese che ad essi competono ed, in genere, a tutte le spese per servizi ed uffici di necessità o di utilità pubblica connessi con l'interesse locale.

ART. 70.

(*Tributi comunali*).

I tributi comunali sono previsti e regolati da legge speciale.

ART. 71.

(*Tesoriere comunale*).

Ogni comune ha un servizio di tesoreria. Ove il comune non abbia un tesoriere speciale, l'esattore dell'imposte dirette deve assumere l'esazione delle entrate ed il pagamento delle spese a norma della legge sulla riscossione di tali imposte.

ART. 72.

(*Verificazioni di cassa*).

Il sindaco deve, ad intervalli non superiori a due mesi, procedere, in confronto del tesoriere, con l'assistenza del segretario comunale o del ragioniere, ove esista, alla verificazione dei fondi di cassa e dello stato delle riscossioni.

Ad ogni cambiamento del sindaco si procede ad una verificazione di cassa.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora il servizio di tesoreria sia affidato ad uno degli istituti indicati dall'articolo 58 (comma 1°); in tal caso debbono essere determinate nel contratto di appalto le norme per il controllo sui versamenti, sulle situazione del conto corrente e sul pagamento dei mandati.

ART. 73.

(*Esercizio finanziario*).

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Però, agli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e del pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gen-

naio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.

L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue quelle che riguardano la gestione del bilancio da quelle che attengono alle variazioni nell'ammontare e nella specie del patrimonio.

ART. 74.

(*Bilancio preventivo*).

Il Consiglio comunale delibera, entro il 31 ottobre, il bilancio di previsione per l'anno successivo.

La relativa deliberazione è pubblicata in copia all'albo pretorio del comune per 15 giorni.

Durante il periodo di pubblicazione il bilancio deve essere depositato nella Segreteria comunale a disposizione del pubblico.

Al bilancio di previsione è allegato il riepilogo dell'inventario.

ART. 75.

(*Contabilità e istituzioni comunali*).

La contabilità delle istituzioni speciali amministrate direttamente dal comune fanno parte del bilancio.

ART. 76.

(*Competenza dell'esercizio – Conto del bilancio – Conto generale del patrimonio*).

Le entrate e le spese che si iscrivono in bilancio rappresentano la competenza dell'esercizio, cioè, per le entrate, quanto si crede che potranno produrre durante l'esercizio i diversi cespiti di entrata, e, per le spese, quelle che si prevede di dover effettuare nel corso del suddetto periodo.

Appartengono al conto del bilancio le entrate accertate e scadute, le spese impegnate, anche se non liquidate, le riscossioni degli esattori e dei tesorieri, i versamenti nella tesoreria del comune e i pagamenti effettuati nel periodo di tempo sopra indicato.

Appartengono al conto generale del patrimonio: il valore degli immobili e quello dei mobili, del materiale ed altre attività risultanti dagli inventari, i crediti e i debiti e le variazioni relative, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per altra causa.

ART. 77.

(*Avanzo e disavanzo*).

Al bilancio dev'essere allegata una tabella dell'avanzo e del disavanzo degli esercizi precedenti, con la dimostrazione della condizione di esigibilità dei residui attivi.

L'avanzo di amministrazione non può essere impiegato, se non in spese che abbiano carattere straordinario e transitorio per un solo esercizio. Di tali spese devono essere indicati nella suddetta tabella i corrispondenti articoli del bilancio, e dei relativi fondi non si può disporre durante l'esercizio, se non quando sia dimostrata con la deliberazione che approva il conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso, l'effettiva disponibilità dell'avanzo applicato al bilancio, ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.

L'applicazione del disavanzo risultante dalla tabella suddetta è obbligatoria.

ART. 78.

(*Fondi di riserva e per spese impreviste*).

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio è iscritta, in apposita categoria, una somma sotto la denominazione di fondo di riserva.

Dev'essere altresì iscritto in bilancio, un fondo per le spese impreviste, da erogarsi soltanto per spese di carattere meramente accidentale, che non richiedano, per la loro entità, speciale stanziamento in bilancio, siano imposte da inderogabile necessità, non possano essere rinviate senza evidente detrimento del pubblico servizio e non impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri.

ART. 79.

(*Storni di fondi*).

Per gli storni di fondi da un articolo all'altro della stessa categoria o da una categoria ad un'altra del bilancio, occorre che la spesa cui s'intende provvedere sia di urgente necessità e la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.

Sono vietati gli storni da articoli relativi a spese finanziate con mezzi straordinari per impinguare quelli concernenti spese fronteggiate con mezzi ordinari.

Sono vietati inoltre gli storni tra i residui e quelli tra i residui e i fondi della competenza.

ART. 80.

(*Entrate non comprese nel bilancio*).

Tutte le entrate non comprese nel bilancio che si verificano durante l'esercizio devono essere date in carico al tesoriere.

Le somme riscosse, per qualsiasi titolo, da tutti coloro che ne sono incaricati, debbono essere integralmente versate nella tesoreria del comune nei termini prescritti.

ART. 81.

(*Riscossione delle entrate*).

L'esazione dei tributi comunali ha luogo secondo le indicazioni del bilancio nei modi, nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei servizi pubblici esercitati dai comuni si osservano le disposizioni della legge speciale.

ART. 82.

(*Emissione mandati di pagamento*).

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal segretario del comune e contrassegnati dal ragioniere ove esista.

Prima che sia emesso un mandato di pagamento deve essere accertato che la spesa sia stata deliberata con atto divenuto esecutivo a norma di legge.

ART. 83.

(*Estinzione mandati*).

Sotto la più stretta responsabilità personale, il tesoriere non pagherà alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non siano conformi alle disposizioni di legge.

L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono vietati.

I mandati, i ruoli o prospetti, con i quali si provvede al pagamento degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di altre spese a scadenza fissa e di importo preventivamente accertato, non possono essere emessi prima della scadenza del debito.

Sono vietati i mandati, ruoli e prospetti annuali complessivi.

ART. 84.

(*Rendimento del conto*).

Il tesoriere comunale è tenuto a rendere conto entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non sia presentato entro il termine suddetto, la Giunta municipale ne dispone la compilazione d'ufficio, a spese del tesoriere al quale, inoltre, applica una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 100.000 il cui ammontare è devoluto a favore dell'Ente comunale di assistenza.

Il conto del tesoriere, completato a cura dell'Ufficio comunale, con l'indicazione dei residui e con il conto patrimoniale, è sottoposto dal sindaco, entro un mese dalla sua presentazione, all'esame dei revisori; tale esame dev'essere effettuato nel termine di due mesi, decorso il quale, il conto è, comunque, sottoposto alla dell'iberazione del Consiglio comunale.

ART. 85.

(*Deliberazioni sul conto*).

Il Consiglio comunale delibera sul conto entro il 31 ottobre successivo alla chiusura dell'esercizio.

La deliberazione del Consiglio è notificata al tesoriere, in quanto porti variazioni nel carico o nel discarico, ed agli amministratori che siano stati designati responsabili, con invito a prendere cognizione, entro 30 giorni, nella Segreteria del comune, del conto e di tutti i documenti che ad esso si riferiscono.

Nel contempo il sindaco, con avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del comune, dà notizia al pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso, con tutti gli elementi che vi si riferiscono, nell'ufficio di segreteria.

Entro il termine indicato nel secondo comma il tesoriere, gli amministratori e qualunque cittadino possono presentare, per iscritto e senza spese, deduzioni, osservazioni e reclami.

ART. 86.

(*Esame del conto*).

Alla scadenza del termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, il conto è trasmesso, con la relativa deliberazione, alla Commissione provinciale di con-

trollo senza i documenti giustificativi, che devono invece essere uniti al conto qualora siano presentate deduzioni, osservazioni o reclami.

La Commissione accerta, in via sommaria, in base agli elementi di cui dispone, ed a quelli che, a richiesta, l'amministrazione comunale è tenuta a fornire, se sia stato effettuato l'esatto riporto sul conto dei risultati di cassa e dei residui del conto dell'esercizio precedente, se siano state integralmente iscritte tutte le entrate e se le spese siano state contenute nei limiti dei fondi iscritti in bilancio, originari o variati.

ART. 87.

(*Giudizio sul conto*).

Qualora le risultanze della deliberazione del Consiglio comunale non siano contestate dal tesoriere, dagli amministratori o da qualsiasi cittadino e non contrastino con l'accertamento sommario di cui al secondo comma dell'articolo precedente, il conto, trascorsi tre mesi dalla data in cui è pervenuto alla Commissione provinciale di controllo, resta approvato in conformità delle risultanze medesime. La deliberazione del Consiglio comunale tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione di cui al seguente alinea: il presidente della Commissione provinciale di controllo, su richiesta della Giunta municipale o degli interessati, ne rilascia attestazione.

In caso contrario, il conto è deferito dalla Commissione provinciale di controllo al giudizio dell'organo regionale di giurisdizione contabile, il quale può limitare il giudizio stesso alle partite contestate o estenderlo a tutto il conto. Del deferimento del conto all'organo di giurisdizione contabile la Commissione provinciale dà controllo da comunicazione all'Amministrazione comunale per la notifica agli interessati.

L'organo regionale di giurisdizione contabile deve decidere entro il termine di sei mesi.

ART. 88.

(*Appello*).

Avverso le decisioni dell'organo regionale di giurisdizione contabile è ammesso appello alla Corte dei conti.

L'appello può essere interposto anche dal cittadino che non abbia reclamato in prima istanza. In tal caso il termine per appellare decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione dell'organo regionale di giurisdizione contabile.

ART. 89.

(*Contabilità di fatto*).

Salve le sanzioni penali comminate contro coloro che usurpano pubbliche funzioni, chiunque senza averne diritto, maneggia denaro di un comune è tenuto a rendere il conto. In caso di inadempienza, il Consiglio comunale fissa un termine per la presentazione del conto. Ove il conto non sia presentato entro il termine suddetto, il Consiglio ne dispone la compilazione di ufficio.

Ai casi previsti dal comma precedente sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 84 e seguenti, nonché quelle del capo IX del presente titolo.

CAPO VIII.

DEI CONTROLLI

Sezione I. – *L'organo regionale di controllo.*

ART. 90.

(*Commissione provinciale di controllo*).

Il Consiglio regionale nomina per ogni provincia compresa nella circoscrizione della Regione una Commissione per l'esercizio dei controlli sugli atti dei Comuni.

La Commissione è composta di nove membri di cui:

a) sei esperti nelle discipline amministrative eletti dal Consiglio regionale, per la durata del Consiglio medesimo, fra gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia;

b) tre, designati, al principio di ogni anno, dal Presidente della Regione, tra i funzionari regionali.

Con gli stessi provvedimenti vengono nominati altrettanti membri supplenti, i quali intervengono alle sedute con voto consultivo in ogni caso, e con voto deliberativo in caso di impedimento dei membri della rispettiva categoria.

La Commissione elegge un presidente e un vice presidente tra i membri di cui alla lettera *a*).

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tale effetto, per la elezione dei componenti effettivi, ogni consigliere dispone di quattro voti che può assegnare a quattro candidati diversi ovvero ad un numero inferiore di candidati e concentrarli anche su uno solo. Sono proclamati eletti i sei candidati che hanno raccolto il

maggior numero di voti, purché non inferiori ad otto, ed, a parità di voti, è proclamato eletto l'anziano di età. Con votazione segreta e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

La Commissione, che ha sede nel capoluogo della Provincia, ha un ufficio di segreteria costituito con personale della Regione.

ART. 91.

(*Surrogazioni*).

Qualora si renda necessario procedere a surrogazione di membri della Commissione provinciale di controllo, il Consiglio regionale vi provvede nella prima seduta successiva al verificarsi della vacanza.

ART. 92.

(*Incompatibilità*).

Non possono far parte della Commissione provinciale di controllo:

a) i senatori e i deputati al Parlamento;

b) i membri del Consiglio provinciale, dei Consigli comunali e delle rappresentanze degli altri Enti locali i cui atti sono soggetti ai controlli della Commissione stessa;

c) coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità per la elezione alle cariche di cui alla precedente lettera *b*), eccettuati i funzionari designati dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 90;

d) i parenti sino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado dell'esattore comunale e del ricevitore provinciale durante l'esercizio dell'esattoria o della ricevitoria.

ART. 93.

(*Convocazioni*).

Le convocazioni della Commissione provinciale di controllo sono effettuate mediante avviso, da notificarsi ai singoli componenti di essa almeno ventiquattro ore prima della adunanza.

ART. 94.

Decadenza dei membri della Commissione, mancato intervento alle sedute).

I membri della Commissione provinciale di controllo che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

ART. 95.

(*Decadenza – Dimissioni*).

La decadenza dei membri della Commissione provinciale di controllo, nei casi previsti dalla legge, è pronunziata dalla Commissione medesima, sentito l'interessato.

La Commissione prende altresì atto delle dimissioni dei propri componenti.

ART. 96.

(*Condizioni per la validità dei provvedimenti*).

La Commissione provinciale di controllo delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi membri a maggioranza assoluta dei presenti.

Le sue ordinanze sono sottoscritte dal presidente e dal segretario, i provvedimenti definitivi sono sottoscritti dal presidente, dal relatore e dal segretario.

I provvedimenti della Commissione provinciale di controllo debbono essere motivati.

ART. 97.

(*Facoltà di indagini della Commissione provinciale*).

La Commissione provinciale di controllo, prima di emettere provvedimenti di sua competenza, può chiedere documenti e chiarimenti e disporre a spese degli Enti interessati, ogni altra necessaria indagine.

ART. 98.

(*Attribuzioni del presidente*).

Spetta al presidente della Commissione provinciale di controllo di:

1°) fissare la data delle adunanze, stabilire l'ordine del giorno e diramare gli avvisi di convocazione;

2°) distribuire gli affari fra i membri della Commissione;

3°) curare la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni e provvedere all'esecuzione delle deliberazioni stesse;

4°) vigilare per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti;

5°) adottare i provvedimenti indispensabili per il regolare svolgimento dei compiti della Commissione.

ART. 99.

(*Notificazione degli atti della Commissione*).

Le notificazioni degli atti della Commissione provinciale di controllo sono eseguite dai messi comunali.

Gli interessati hanno diritto di avere copia, a loro spese, dei provvedimenti che li riguardano.

ART. 100.

(*Spese per il funzionamento della Commissione*).

La spesa per il funzionamento della Commissione provinciale di controllo è a carico della Regione.

Ai membri di cui alla lettera *a*) dell'articolo 90 è assegnata per ogni giorno di seduta, una indennità nella misura o con le modalità da stabilirsi nel regolamento della presente legge.

ART. 101.

(*Estensione alla Commissione di norme relative agli altri collegi previsti dalla presente legge*).

Per quel che non è previsto dal presente titolo, sono estese, in quanto applicabili, alla Commissione provinciale di controllo le disposizioni del titolo IV, capo II, della presente legge.

SEZIONE II. – *I controlli sugli atti dei comuni.*

ART. 102.

(*Deliberazioni soggette a controllo*).

Entro otto giorni dalla data dell'atto, il sindaco trasmette alla Commissione provinciale di controllo copia del verbale di ciascuna deliberazione dell'Amministrazione comunale, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati e divenuti esecutivi a sensi di legge.

ART. 103.

(*Controllo preventivo di legittimità*).

Salvo quanto disposto dagli articoli 104, 106 e 107, le deliberazioni di cui all'articolo precedente divengono esecutive se, nel termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dei verbali, la Commissione provinciale di controllo non notifica al comune un provvedimento motivato che le respinge per vizi di violazione di legge o d'incompetenza. Divengono parimenti esecutive se, prima del termine suddetto, la Commissione da' comunicazione di non riscontrarvi i vizi predetti.

ART. 104.

(*Controllo successivo di legittimità*).

Le deliberazioni dell'Amministrazione comunale, salvo quelle soggette a controllo di merito, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei membri in carica del collegio deliberante.

Entro quindici giorni dal ricevimento dei relativi verbali, la Commissione provinciale di controllo deve notificare l'annullamento delle deliberazioni suddette, qualora riscontri in esse vizi di violazione di legge o di incompetenza.

Si intendono decadute le deliberazioni di cui al primo comma che non siano inviate alla Commissione provinciale di controllo entro il termine prescritto dall'articolo 102.

ART. 105.

(*Deliberazioni soggette a controllo di merito*).

Sono soggette al controllo di merito, ai fini del riesame di cui al 2° comma dell'articolo 130 della Costituzione, le deliberazioni relative ai seguenti oggetti:

1°) bilancio preventivo e storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio stesso;

2°) atti vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

3°) regolamenti comunali;

4°) contrattazione di prestiti.

ART. 106

(*Controllo di merito*).

Le deliberazioni di cui all'articolo precedente divengono esecutive se, entro venti giorni dal ricevimento dei verbali, la Commissione provinciale di controllo non le rinvia a norma dell'articolo 103 o non invita, con richiesta motivata, il Consiglio comunale a riesaminarle per motivi di merito. Divengono parimenti esecutive se, entro il termine suddetto, la Commissione dà comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità per disporre il rinvio o motivi di merito per chiederne il riesame.

Il termine è di quaranta giorni ove il controllo verta sulla deliberazione del bilancio.

ART. 107.

(*Riesame del Consiglio*).

Le deliberazioni per le quali la Commissione provinciale di controllo abbia chiesto il riesame a sensi dell'articolo precedente diven-

gono esecutive qualora siano confermate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

ART. 108.

(*Richiesta di chiarimenti*).

Se entro dieci giorni dal ricevimento dei verbali, o entro trenta giorni, ove si tratti della deliberazione del bilancio, la Commissione provinciale di controllo notifica la richiesta al comune di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio i termini stabiliti dall'articolo 106 decorrono dal ricevimento delle controdeduzioni.

ART. 109.

(*Definitività dei provvedimenti della Commissione di controllo*).

I provvedimenti di rinvio e di annullamento adottati dalla Commissione provinciale di controllo a sensi degli articoli precedenti hanno carattere definitivo.

ART. 110.

(*Attestazione del ricevimento dei verbali e delle controdeduzioni*).

Il segretario della Commissione provinciale di controllo deve dare al sindaco la immediata comunicazione del ricevimento delle deliberazioni e delle controdeduzioni trasmesse alla Commissione a norma degli articoli 102 e 108.

ART. 111.

(*Servizio ispettivo*).

La Commissione provinciale di controllo può disporre ispezioni saltuarie e periodiche presso le Amministrazioni dei comuni, per accertare se nello svolgimento dei servizi delegati siano osservate le leggi e i regolamenti.

ART. 112.

(*Controllo sostitutivo*).

Quando gli organi dell'Amministrazione dei comuni omettano, sebbene previamente e tempestivamente diffidati, o non siano in grado di compiere atti obbligatori per legge, provvede la Commissione provinciale, direttamente o mediante l'invio di un suo delegato.

Alle spese per il delegato provvede l'ente interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

ART. 113.

(*Controllo sugli atti dei comuni inerenti a funzioni delegate dalla Regione*).

Le norme del presente capo si applicano anche ai controlli che la Commissione provinciale esercita sugli atti dei comuni inerenti a funzioni delegate dalla Regione.

CAPO IX.

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI DEL COMUNE

ART. 114.

(*Responsabilità per danni*).

Gli amministratori e i dipendenti comunali e quelli delle istituzioni amministrate o dipendenti dal comune i quali, con dolo o colpa, arrechino al comune un danno sono tenuti a risarcirlo.

L'accertamento del danno deve precedere il costituirsi del giudizio di responsabilità.

Se il fatto dannoso sia imputabile a più amministratori od a più dipendenti, essi sono obbligati in solido al risarcimento.

Tuttavia, se le colpe dei responsabili non siano uguali, ciascuno risponde per la parte che gli compete, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del proprio ufficio.

ART. 115.

(*Esenzione da responsabilità*).

Sono esenti da responsabilità:

a) i componenti degli organi collegiali del comune che per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constare in tempo nel verbale del loro motivato dissenso e dei richiami o delle proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il danno;

b) i dipendenti che dimostrino di avere agito per ordine superiore che avevano l'obbligo di eseguire;

c) gli amministratori e i superiori gerarchici per il fatto dannoso commesso dal dipendente nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti all'ufficio ricoperto, purché la destinazione all'ufficio stesso sia

avvenuta senza gravi violazioni di legge e non vi sia colpa grave per quanto si riferisce al dovere di vigilanza.

ART. 116.

(*Azione di responsabilità a carico dei dipendenti*).

L'azione di responsabilità contro i dipendenti comunali è promossa dal sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale.

È promossa ad istanza della Commissione provinciale di controllo, quando, nonostante diffida da parte della Commissione stessa, il comune non provveda a sensi del precedente comma.

ART. 117.

(*Azione di responsabilità a carico degli amministratori*).

L'azione di responsabilità a carico degli amministratori comunali è promossa dalla Commissione provinciale di controllo.

Essa può essere promossa anche dal Consiglio comunale.

ART. 118.

(*Provvedimenti conservativi*).

Ove sussista fondato timore di pregiudizio dei diritti del comune, il sindaco e la Commissione provinciale di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, stabilite dagli articoli 116 e 117, possono chiedere all'autorità giudiziaria gli opportuni provvedimenti cautelari.

ART. 119.

(*Accertamento di danni in via amministrativa*).

La Commissione provinciale di controllo deve accertare, determinandone l'entità, se al comune sia derivato danno per avere gli amministratori:

a) effettuato spese, o contratto impegni di spese, non previste in bilancio o non deliberati nei modi e nelle forme di legge;

b) dato esecuzione a provvedimenti non deliberativi e divenuti esecutivi a sensi di legge;

c) eseguite deliberazioni da essi dichiarate immediatamente esecutive che siano state poi annullate a norma dell'articolo 104;

d) effettuato spese finanziate con mutui, prima che gli istituti mutuanti ne abbiano deliberato la concessione;

e) contratto mutui per somme eccedenti i limiti consentiti dalla legge.

Ai fini di cui al precedente comma, la Commissione può procedere anche ad esame analitico del conto, in deroga del disposto dell'articolo 86.

ART. 120.

(*Responsabilità per detenzione di carte e documenti*).

Gli amministratori e i dipendenti dei comuni sono responsabili delle carte e dei documenti loro affidati.

Ove occorra consegnare ad altri carte e documenti per ragioni di servizio, deve farsene constare mediante apposito verbale, osservando le forme stabilite per regolamenti locali.

Chiunque, a qualsiasi titolo, sia in possesso di carte e documenti di pertinenza di un comune risponde ad ogni effetto di legge fino a che non ne ottenga regolare discarico.

L'Autorità giudiziaria, su richiesta del sindaco, procede all'immediato sequestro delle carte e dei documenti presso i detentori.

ART. 121.

(*Giudizio sulle responsabilità*).

Le azioni per far valere le responsabilità previste dai precedenti articoli appartengono alla competenza dell'organo regionale di giurisdizione contabile.

I giudizi relativi possono essere definiti separatamente dal giudizio sul conto.

Contro le decisioni dell'organo regionale di giurisdizione contabile è ammesso appello alla Corte dei conti.

I giudizi sulle responsabilità, a pena di nullità di tutta la procedura che non può essere ripresa, debbono pervenire alla decisione finale entro un anno dalla contestazione degli addebiti.

ART. 122.

(*Riscossione somme a carico dei responsabili*).

Le somme delle quali gli amministratori e i dipendenti comunali siano dichiarati responsabili sono riscosse nei modi e nelle forme stabilite per le entrate patrimoniali.

ART. 123.

(*Azione di responsabilità a carico dei membri della Commissione provinciale di controllo*).

Azione di responsabilità a carico dei membri della Commissione provinciale di controllo può essere promossa, dal Consiglio

comunale, di fronte all'organo regionale di giustizia contabile, per danni arrecati al comune in conseguenza di provvedimenti illegittimi adottati, con dolo o colpa, dalla Commissione medesima.

CAPO X.

AZIONE POPOLARE E REFERENDUM POPOLARE

ART. 124.

(*Azione popolare*).

Ogni cittadino può far valere le azioni ed i ricorsi alle giurisdizioni amministrative che spettino al comune.

Egli può anche costituirsi, per il comune, parte civile in giudizio penale.

Il giudice adito ordina al comune di intervenire in giudizio.

L'introduzione dell'azione o del ricorso deve essere preceduta da un deposito, il cui ammontare è stabilito dal giudice suddetto, a garanzia delle spese giudiziali che, in caso di soccombenza, sono sempre a carico di chi promuove l'azione o il ricorso.

Per l'azione ed il ricorso del cittadino i termini sono raddoppiati nei confronti di quelli stabiliti per il comune.

ART. 125.

(Referendum *per abrogazione di delibere*).

È indetto *referendum* popolare, per l'abrogazione totale o parziale di un atto deliberativo consiliare quando lo richiedono un numero di elettori non inferiore al 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 per cento della popolazione del comune, rispettivamente per i comuni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), dell'articolo 9, oppure quando lo richiedono un quarto dei Consigli di amministrazione circoscrizionali di quartiere, rione o frazione, eventualmente istituiti.

Non è ammesso il *referendum* per deliberazioni concernenti il bilancio ed i tributi salvo che per la forma di riscossione delle imposte di consumo.

Hanno diritto a partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio comunale.

La proposta soggetta *a referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressa.

Il regolamento di esecuzione della presente legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

ART. 126.

(Referendum *a scopo consultivo*).

Il Consiglio comunale, prima di deliberare sopra un determinato oggetto, può decidere di procedere *a referendum* a scopo consultivo, chiamandovi a partecipare l'intero corpo elettorale o strati particolari della cittadinanza.

Le relative modalità di attuazione saranno di volta in volta stabilite con delibere dello stesso Consiglio.

CAPO XI.

I DIPENDENTI COMUNALI

ART. 127.

(*Dipendenti comunali*).

Lo stato giuridico ed economico dei dipendenti comunali è disciplinato da uno speciale regolamento municipale, alla formulazione del quale sono chiamate a partecipare con propri rappresentanti le associazioni sindacali provinciali più rappresentative del personale.

Con separato provvedimento di legge saranno stabilite le norme generali, cui detti regolamenti dovranno ispirarsi, prevedendo in particolare:

1°) la fissazione della retribuzione minima garantita per i dipendenti appartenenti all'ultima categoria o grado del personale;

2°) il mantenimento del criterio della equa proporzione fra la retribuzione dei dipendenti appartenenti all'ultima categoria o grado del personale stabilita dal comune e la retribuzione delle altre categorie o gradi superiori;

3°) la costituzione della Commissione di disciplina per i dipendenti, delle Commissioni giudicatrici per i concorsi e della Commissione consultiva per i pareri sulle conferme, le promozionil, le aspettative, i collocamenti a riposo e le dispense dal servizio con la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni sindacali più rappresentative del personale,

CAPO XII.

LE CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI

ART. 128.

(*Ammenda*).

Salvo che la legge dello Stato non disponga altrimenti le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e alle ordinanze emesse dal sindaco in conformità della legge e dei regolamenti sono puniti con la ammenda fino a lire 5.000.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

ART. 129.

(*Prima forma di oblazione*).

Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione. L'agente o funzionario è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento.

La misura della somma da pagarsi è fissata in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del sindaco, il quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all'oblazione prevista dal comma primo.

Le ordinanze suddette sono pubblicate, mediante affissione all'albo pretorio, per un termine non inferiore ad otto giorni.

L'oblazione non è ammessa nei casi in cui il fatto contravvenzionale abbia recato danni a terzi o al comune, nel quale caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.

ART. 130.

(*Seconda forma di oblazione*).

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione, a termine dell'articolo precedente, e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi entro dieci giorni dalla contestazione, può chiedere che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal sindaco entro i limiti minimo e massimo della pena dell'ammenda stabilita dalla legge.

Se la contravvenzione non sia stata contestata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al colpevole con l'avvertenza che egli può presentarsi, entro dieci giorni dalla notificazione, dinanzi al sindaco per fare domanda di oblazione, ai sensi del comma precedente.

Qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danni a terzi, il sindaco, sentito il danneggiato, ha facoltà di non accogliere la domanda di ob'azione qualora il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

Salva l'applicazione dell'articolo 41 il sindaco, qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al comune, può subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione al fatto che il colpevole elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce. Traseorso infruttuosamente questo termine, la domanda è respinta e, in caso di di condanna, il sindaco può ordinare l'esecuzione dei lavori con la procedura stabilita nell'articolo 41.

ART. 131.

(*Procedimento penale*).

Qualora il contravventore non siasi presentato al sindaco nel termine prescritto, ovvero, pur essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, il verbale di contravvenzione è trasmesso, a cura del sindaco, al pretore per il procedimento penale.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal sindaco a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta.

Il decreto di condanna è notificato con contemporaneo precetto a pagare la pena pecuniaria inflitta entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione e con avvertimento che, decorso inutilmente il termine per l'opposizione, il precetto rimane efficace ad ogni effetto di legge.

Per la notifica del decreto o contemporaneo precetto è dovuto un solo diritto a norma delle tariffe sugli atti degli ufficiali giudiziari.

ART. 132.

(*Devoluzione delle ammende*).

Le somme riscosse a titolo di ammenda per la contravvenzione ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del sindaco, sia in

seguito a condanna, sia per effetto dell'oblazione prevista dagli articoli 129 e 130 spettano al comune.

Un terzo del provento delle ammende di cui al comma precedente è devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta ed all'accertamento dei reati.

Le norme per il conferimento di tali premi sono stabilite da regolamenti comunali.

TITOLO II.

LA PROVINCIA L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

ART. 133.

(*Variazione alle circoscrizioni provinciali*).

Nell'ambito della Regione, le variazioni della circoscrizione delle province sono regolate con legge della Repubblica a norma dell'articolo 133, comma 1°), della Costituzione.

ART. 134.

(*Natura giuridica e funzionamento della provincia*).

La provincia è ente autonomo con funzioni amministrative proprie.

Svolge anche funzioni amministrative delegate dalla Regione, a norma dell'articolo 118, 3° comma, della Costituzione, nonché funzioni delegate dallo Stato in base a disposizioni di legge.

Nell'ambito della circoscrizione provinciale, essa può anche assumere servizi di interesse locale mediante convenzione con altri enti pubblici.

L'amministrazione provinciale ha sede nel capoluogo.

ART. 135.

(*Organi istituzionali*).

Ogni provincia ha un Consiglio, una Deputazione ed un presidente della Deputazione.

ART. 136.

(*Segretario ed ufficio provinciale*).

Ogni provincia ha un segretario ed un ufficio provinciale.

CAPO I.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 137.
(*Composizione*).

Il Consiglio provinciale è composto di:

a) 80 membri nelle province con popolazione superiore a due milioni di abitanti

b) 60 membri nelle province con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

c) 50 membri in quelle con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti;

d) 40 membri in quelle con popolazione superiore a trecentomila abitanti;

e) 30 membri nelle altre.

ART. 138.
(*Prima adunanza*).

Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio provinciale tiene la sua prima adunanza. La relativa convocazione è disposta dal presidente del Consiglio provinciale uscente, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Ove il presidente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere anziano nuovo eletto.

La presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal suddetto consigliere anziano.

ART. 139.
(*Adempimenti della prima adunanza*).

Nella prima adunanza e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, il Consiglio provinciale elegge, a maggioranza assoluta dei presenti nel primo scrutinio e a maggioranza relativa nel secondo, il proprio presidente e il vice-presidente, i quali durano in carica un anno.

Procede poi all'elezione della Deputazione e del presidente della Deputazione stessa.

ART. 140.
(*Riunioni del Consiglio*).

Le adunanze del Consiglio provinciale sono disposte dalla Deputazione provinciale.

Il Consiglio deve anche essere convocato entro dieci giorni, su domanda di almeno un quarto dei consiglieri in carica.

Qualora, in seguito a domanda dell'anzidetto numero di consiglieri, la Deputazione e il presidente del Consiglio provinciale non

provvedano ai rispettivi adempimenti per la convocazione del Consiglio entro il termine prescritto, la convocazione stessa può essere effettuata dal consigliere più anziano tra i richiedenti, a sensi dell'articolo seguente e dell'articolo 204.

ART. 141.

(*Convocazione del Consiglio*).

Il Consiglio provinciale è convocato dal suo presidente almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con avviso contenente l'ordine del giorno, da consegnarsi alla dimora dei consiglieri o al domicilio da essi eletto. Nei casi di urgenza, la consegna può effettuarsi anche ventiquattro ore prima.

Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal precedente comma.

ART. 142.

(*Iniziative delle proposte per il Consiglio provinciale*).

Sono estese ai Consigli provinciali le disposizioni di cui all'articolo 15. Agli effetti delle norme di cui al comma 3°) del predetto articolo, le province si intendono parificate ai comuni indicati sotto la lettera *a*) se ad esse sono assegnati 60 o 80 consiglieri; ai comuni sotto la lettera *b*) se ad esse sono assegnati 50 consiglieri; ai comuni sotto la lettera *c*) se ad esse sono assegnati 30 o 40 consiglieri.

ART. 143.

(*Numero legale per la validità delle adunanze*).

Il Consiglio provinciale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati alla provincia; però alle sedute di seconda convocazione le deliberazioni sono valide anche con l'intervento di un numero non inferiore al quarto dei consiglieri in carica.

Qualora siano introdotte proposte comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione, il Consiglio non può deliberare su di esse, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i consiglieri nei modi e termini stabiliti dall'articolo 141 e non intervenga alla seduta la maggioranza dei consiglieri assegnati alla provincia.

ART. 144.

(*Pubblicazione dell'ordine del giorno*).

L'elenco degli oggetti da trattarsi dal Consiglio provinciale deve essere, a cura del segretario, pubblicato all'albo pretorio nei termini di cui all'articolo 141.

ART. 145.

(*Attribuzioni del Consiglio*).

Il Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera in ordine:

1°) all'organizzazione degli uffici e dei servizi provinciali;

2°) alla nomina del segretario e degli impiegati degli uffici e delle istituzioni provinciali e all'adozione nei loro riguardi di ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salve le disposizioni dell'articolo 161, n. 7°), e quelle contemplate da leggi speciali;

3°) al bilancio preventivo ed al conto consuntivo;

4°) agli storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio e alle nuove e maggiori spese, alle quali non possa provvedersi con imputazione al fondo per le spese impreviste e con prelevamento dal fondo di riserva;

5°) all'accettazione di lasciti o doni, salve le disposizioni dell'articolo 155.

6°) all'acquisto di immobili, alle transazioni, alle alienazioni ed ai contratti in genere, salve le disposizioni dell'articolo 155;

7°) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, salvo il disposto dell'articolo 154, n. 8°);

8°) agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia, alla natura degli investimenti fruttiferi ed alle affrancazioni di rendita e di censi passivi, salve le disposizioni dell'articolo 155;

9°) all'assunzione di prestiti;

10°) ai regolamenti provinciali ed a quelli concernenti le istituzioni che appartengono alla provincia;

11°) ai tributi provinciali e regolamenti relativi;

12°) alla creazione di istituzioni pubbliche provinciali;

13°) all'amministrazione delle istituzioni a beneficio della provincia o di una parte di essa, qualora non abbiano un'amministrazione propria o consorziale;

14°) alla rappresentanza e tutela degli interessi delle istituzioni che appartengono

alla provincia, nonché alla vigilanza su tutte le istituzioni a beneficio della provincia o di una parte di esse;

15°) alle strade provinciali, ai lavori pubblici di interesse provinciale;

16°) alla nomina di collegi o di componenti dei medesimi devoluta da leggi speciali alla provincia.

ART. 146.

(*Altri compiti del Consiglio*).

Nei modi di cui all'articolo precedente il Consiglio provinciale delibera anche in ordine:

1°) alla costituzione dei consorzi;

2°) all'assunzione diretta di pubblici servizi;

3°) alle richieste dirette a promuovere il distacco della provincia da una Regione e l'aggregazione ad altra Regione;

4°) a tutte le altre funzioni che alle province competono in base ai principî costituzionali di autonomia e decentramento, ed, in generale, a tutti gli argomenti che investono comunque interesse della collettività amministrata e che non siano commessi alla competenza della Deputazione o del suo presidente, con particolare riguardo alle materie attinenti alla protezione sociale e alla difesa del suolo.

ART. 147.

(*Elezioni dei revisori del conto*).

Il Consiglio provinciale, prima dell'inizio dell'esercizio elegge tra i propri componenti, all'infuori dei membri della Deputazione, un Comitato di controllo composto di cinque consiglieri.

Sono estese a tale Comitato le disposizioni dell'articolo 23, commi 2°), 3°), 4°) e 5°).

ART. 148.

(*Delega di funzioni da parte del Consiglio*).

Il Consiglio provinciale può delegare ad uno dei suoi componenti l'esercizio della vigilanza sul regolare andamento delle istituzioni pubbliche create e mantenute a spese della provincia.

ART. 149.

(*Scioglimento del Consiglio*).

Per lo scioglimento del Consiglio provinciale valgono le stesse norme di cui all'articolo 24.

ART. 150.

(*Commissione straordinaria*).

Col decreto che dispone lo scioglimento del Consiglio provinciale, è nominata una Commissione di cinque cittadini, di cui uno presidente, scelti fra gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia che non abbiano fatto parte della disciolta rappresentanza e non si trovino in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle legge per la nomina a consigliere provinciale.

La Commissione esercita le attribuzioni di cui al comma 2°) dell'articolo 25 intendendosi a tale effetto, al Consiglio comunale, alla Giunta municipale ed al sindaco, sostituiti, rispettivamente, il Consiglio provinciale, la Deputazione ed il suo presidente.

CAPO II.

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

ART. 151.

(*Composizione*).

La Deputazione provinciale è composta dal presidente e di:

a) 16 membri nelle province con popolazione superiore a 2 milioni di abitanti;

b) 14 membri nelle province con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

c) 12 membri nelle province con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

d) 10 membri nelle provincie con popolazione superiore a 300 mila abitanti;

e) 8 membri nelle altre province.

ART. 152.

(*Elezione*).

I membri della Deputazione provinciale sono eletti dal Consiglio provinciale fra i propri componenti.

All'elezione dei membri della Deputazione proviciale si applica il disposto degli articoli 27 e 28.

ART. 153.

(*Numero legale per la validità delle adunanze*).

La Deputazione provinciale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono a termini dell'articolo 151.

ART. 154.

(*Funzione della Deputazione*).

La Deputazione provinciale:

1°) predispone l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio e ne fissa la data;

2°) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

3°) predispone il bilancio preventivo;

4°) delibera lo storno di fondi da un articolo all'altro di una stessa categoria del bilancio, nonché l'erogazione delle somme stanziate nel fondo di riserva, di quelle per le spese impreviste e di quelle a calcolo per le spese variabili e per servizi in economia;

5°) nomina i salariati della provincia e adotta nei loro riguardi ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salve le disposizioni dell'articolo 161, n. 7°), e quelle contemplate da leggi speciali;

6°) compie gli studi preparatori degli affari da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;

7°) conclude le locazioni, le conduzioni e i contratti obbligatori per legge o deliberati in massima dal Consiglio;

8°) delibera in ordine alle azioni possessorie e a tutte le altre da sostenere in giudizio, che non eccedono la competenza del pretore.

ART. 155.

(*Altre attribuzioni della Deputazione*).

Alla Deputazione provinciale spetta inoltre di deliberare intorno agli oggetti indicati ai nn. 5°), 6°) e 8°) dell'articolo 145 ed ai progetti di lavori, quando si tratti:

1°) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 10.000.000 per le province di cui alla lettera *a*) dell'articolo 137; lire lire 7.500.000 per le province di cui alle lettere *b*) e *c*); le lire 6.000.000 per le province di cui alle lettere *d*) ed *e*);

2°) di spesa che non superi annualmente le lire 2.000.000 per le province di cui alla lettera *a*), le lire 1.500.000 per quelle di cui alle lettere *b*) e *c*), le lire 1.000.000 per quelle di cui alle lettere *d*) ed *e*) e la provincia non resti obbligata per oltre cinque anni, e sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, non si oltrepassi il limite suddetto;

3°) di locazione di immobili se il canone complessivo non superi le lire 5.600.000 per le provincie di cui alla lettera *a*), le 4.200.000 per quelle di cui alle lettere *b*) e *c*), le lire

3.400.000 per quelle di cui alle lettere *d*) ed *e*) e la durata del contratto non ecceda i cinque anni.

Le deliberazioni della Deputazione provinciale di cui al precedente comma sono comunicate al Consiglio nella sua prima successiva adunanza e, su richiesta di almeno un quarto dei consiglieri in carica, sono discusse dal Consiglio stesso.

ART. 156.

(*Deliberazioni di urgenza*).

La Deputazione provinciale può, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni nelle materie di cui all'articolo 145 salvo quelle indicate ai nn. 3°), 9°) e 12°) ed all'articolo 146, n. 3°), qualora l'urgenza dovuta a cause nuove e posteriore all'ultima adunanza consiliare, sia tale da non permettere la convocazione del Consiglio.

Si applicano alle deliberazioni suddette le disposizioni dell'articolo 32, commi 2°), 3°) e 4°).

ART. 157.

(*Responsabilità della Deputazione – Revoca dei deputati provinciali*).

Per la mozione di sfiducia nei confronti della Deputazione e la revoca dei deputati si applicano le disposizioni degli articoli 33 e 34 con le norme valevoli per i comuni sopra 10.000 abitanti.

ART. 158.

(*Regolamento interno*).

La Deputazione provinciale forma un regolamento interno per l'esercizio delle proprie attribuzioni.

CAPO III.

IL PRESIDENTE DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

ART. 159.

(*Elezione del presidente della Deputazione provinciale*).

Il presidente della Deputazione provinciale è eletto dal Consiglio provinciale fra i propri componenti.

All'elezione del presidente della Deputazione si applica il disposto degli articoli 36 e 37.

ART. 160.

(*Ineleggibilità*).

Non sono eleggibili alla carica di presidente della Deputazione provinciale gli ascendenti o discendenti, i parenti o affini sino al secondo grado del segretario, del ricevitore provinciale, degli assuntori di appalti, amministrazioni o servizi nell'interesse della provincia o chi abbia per essi prestato fideiussione.

ART. 161.

(*Attribuzioni*).

Il presidente della Deputazione provinciale:

1°) sovraintende agli uffici ed alle istituzioni provinciali;

2°) rappresenta la provincia in giudizio;

3°) convoca e presiede la Deputazione e provvede all'esecuzione delle deliberazioni di essa;

4°) firma gli atti dell'Amministrazione provinciale;

5°) assiste agli incanti e stipula i contratti;

6°) promuove gli atti conservativi dei diritti della provincia;

7°) può sospendere gli impiegati ed i salariati riferendone al Consiglio ed alla Deputazione, secondo le rispettive competenze, nella prima adunanza successiva al provvedimento di sospensione;

8°) compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni della Deputazione;

9°) provvede alla osservanza dei regolamenti provinciali;

10°) firma i titoli di spesa, col concorso del segretario e del ragioniere capo.

ART. 162.

(*Sfiducia e revoca*).

Per la mozione di sfiducia e la revoca del presidente si applicano le disposizioni degli articoli 46 e 47 con le norme valevoli per i comuni sopra 10.000 abitanti.

ART. 163.

(*Sostituzione*).

In caso di assenza o di impedimento del presidente della Deputazione provinciale ne fa le veci il deputato anziano e, in mancanza dei deputati, il consigliere anziano.

ART. 164.

(*Incompatibilità*).

Le cariche di presidente del Consiglio provinciale e di presidente della Deputazione provinciale sono fra loro incompatibili.

CAPO IV.

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - CONTROLLI SUGLI ATTI DELLA PROVINCIA - FINANZA E CONTABILITÀ PROVINCIALE - RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA - AZIONE POPOLARE E REFERENDUM - DIPENDENTI DELLA PROVINCIA - CONTRAVVENZIONI.

ART. 165.

(*Estensione alla provincia delle disposizioni relative ai comuni*).

Sono estese alla provincia, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I, capi VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, intendendosi al Consiglio comunale, alla Giunta municipale ed al sindaco, sostituiti rispettivamente, il Consiglio provinciale, la Deputazione provinciale ed il suo presidente.

ART. 166.

(*Servizio di Tesoreria*)

Ogni provincia ha un servizio di Tesoreria.

Il ricevitore provinciale delle imposte dirette deve adempiere all'Ufficio di tesoriere della provincia quando ne sia richiesto dalla Deputazione provinciale.

ART. 167.

(*Avviso al pubblico della deliberazione e del deposito del conto*)

Il presidente della Deputazione provinciale dà notizia al pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso, a norma dell'articolo 85 con avviso affisso per 8 giorni, all'albo pretorio provinciale e pubblicato nel *Foglio degli annunzi legali* della provincia.

ART. 168.

(*Rogazione di contratti*)

I segretari delle province possono rogare nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione provinciale, i contratti di cui all'articolo 59.

ART. 169.

(*Equiparazione delle province ai comuni ai fini dell'applicazione dell'articolo 165*).

Ai fini di cui all'articolo 165 alle provincie alle quali sono assegnati 60 o 80 consiglieri si applicano le disposizioni previste per i comuni indicati alla lettera *a*) dell'articolo 9, alle province alle quali sono assegnati 50 consiglieri si applicano le disposizioni previste per i comuni indicati alla lettera *b*) dell'articolo medesimo e alle province alle quali sono assegnati 30 e 40 consiglieri si applicano le disposizioni previste per i comuni indicati alla lettera *c*).

TITOLO III.

I CONSORZI FRA COMUNI E PROVINCE

ART. 170.

(*Costituzione dei consorzi*).

Salvi i casi in cui la costituzione del consorzio sia stabilita per legge, più comuni possono unirsi in consorzio fra loro e con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse.

ART. 171.

(*Riconoscimento della personalità giuridica*).

I consorzi di cui all'articolo precedente sono persone giuridiche, riconosciute come tali con decreto del Presidente della Regione, se gli enti appartengono alla stessa provincia o a province diverse della stessa Regione, o del Presidente della Repubblica se gli Enti appartengono a Regioni diverse.

ART. 172.

(*Statuto*).

Lo statuto deve indicare la denominazione, lo scopo, la sede e, se del caso, la durata del consorzio, gli organi che lo amministrano e le attribuzioni di essi, il numero dei rappresentanti di ciascun ente nell'amministrazione consorziale ed il contributo degli enti consorziati.

Lo statuto può contenere le norme relative alle modificazioni di esso o della composizione del consorzio, alla cessazione dell'Ente, alla devoluzione del patrimonio ed ogni altra opportuna norma di amministrazione.

ART. 173.

(*Organi dell'amministrazione*).

Ogni consorzio ha una assemblea consorziale, un Consiglio direttivo ed un presidente.

Tenuto conto dell'entità e dello scopo del consorzio, lo statuto può, peraltro, prevedere solo una assemblea consorziale ed un presidente del Conzorzio.

ART. 174.

(*Costituzione della rappresentanza consorziale*).

I rappresentanti degli enti consorziali nell'amministrazione del consorzio sono eletti dai rispettivi consigli con le modalità previste dall'articolo 27.

L'amministrazione consorziale dura in carica per il tempo stabilito dallo statuto e, comunque, per non più di 4 anni.

In caso di rinnovazione dei Consigli degli enti consorziati si procede a nuova elezione dei rispettivi rappresentanti della amministrazione del consorzio. I rappresentanti degli enti possono essere revocati in qualsiasi momento dai rispettivi consigli comunali con le modalità previste dall'articolo 34.

ART. 175.

(*Segretario e personale*).

Ogni consorzio ha un segretario, nominato dall'assemblea consorziale.

Col consenso dell'Amministrazione interessata, le funzioni di segretario possono essere affidate al segretario od ad altro impiegato di uno degli enti consorziati.

Ove occorra, il consorzio potrà assumere personale proprio, anche con contratto a termine, oppure valersi, col consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera di quello dipendente dagli enti consorziati.

Le nomine del personale sono fatte dal Consiglio direttivo, o, qualora lo statuto non preveda tale organo, dall'assemblea consorziale.

ART. 176.

(*Modificazioni alla composizione ed allo statuto del consorzio – Nuove attribuzioni*).

Nei modi e con le forme stabilite per la costituzione del consorzio, possono essere modificati la composizione e lo statuto, ove quest'ultimo non disponga altrimenti.

Nei casi previsti dal precedente comma si applicano sempre le disposizioni dell'articolo 171.

ART. 177.

(*Estensione ai consorzi di disposizioni relative alle province ed ai comuni*).

Sono estese ai consorzi, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I, capi VI, VII, VIII, IX, X, XI. Valgono le norme concernenti la provincia, se questa fa parte del consorzio, altrimenti quelle previste per il comune consorziato al quale è assegnato il maggior numero di consiglieri.

Il regolamento speciale del consorzio, di cui all'articolo 127, conterrà anche le norme per la costituzione della Commissione di disciplina per il personale.

Le attribuzioni demandate dalla legge all'organo di controllo sugli atti degli enti locali sono, nei riguardi dei consorzi, esercitate dalla commissione di controllo funzionante nella provincia in cui ha sede l'amministrazione del consorzio.

ART. 178.

(*Scioglimento dell'assemblea consorziale*).

Lo scioglimento dell'assemblea consorziale può essere decretato dall'Autorità di cui all'articolo 171 previo parere della Commissione di controllo, quando persista in gravi violazioni di legge debitamente accertate e contestate.

L'ordinaria amministrazione deve essere ricostituita nel termine improrogabile di tre mesi.

ART. 179.

(*Amministrazione straordinaria*).

Col decreto che dispone lo scioglimento dell'assemblea è nominata una Commissione straordinaria di tre cittadini, di cui uno presidente, scelti tra gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni consorziati o, se del consorzio faccia parte la provincia, dei comuni compresi nella circoscrizione di essa, estranei alla disciolta rappresentanza consorziale.

La Commissione procede alla ordinaria amministrazione ed agli atti improrogabili. Questi ultimi sono soggetti a ratifica da parte della nuova rappresentanza.

ART. 180.

(*Estinzione dei consorzi*).

Oltre che per le cause contemplate dallo statuto i consorzi previsti dal presente titolo cessano:

a) per scadenza del termine della loro durata, per conseguimento del fine o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

b) per deliberazione di tutti gli Enti consorziati.

La cessazione è dichiarata dall'autorità di cui all'articolo 171.

ART. 181.

(*Ripartizione del patrimonio*).

Qualora lo statuto non disponga altrimenti, in caso di cessazione del consorzio, il patrimonio consorziale è ripartito fra i singoli Enti in proporzione del rispettivo contributo, salvi i diritti dei terzi.

Con analogo criterio di ripartizione è attribuita la quota patrimoniale all'Ente che si separa dal consorzio.

Il riparto è approvato con decreto della autorità di cui all'articolo 171.

ART. 182.

(*Consorzi fra le province*).

Salvi i casi in cui la costituzione del consorzio sia stabilita per legge, più province hanno facoltà di riunirsi in consorzio fra loro, ovvero con uno o più comuni per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse.

Si applicano ai consorzi contemplati dal primo comma le disposizioni del presente titolo.

ART. 183.

(*Partecipazione di altri Enti pubblici ai consorzi*).

Dei consorzi di cui ai precedenti articoli possono far parte anche altri Enti pubblici.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AMMINISTAZIONI COMUNALI PROVINCIALI E CONSORZIALI

CAPO I.

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE E RAPPRESENTANZA

ART. 184.

(*Variazioni alla circoscrizione comunale e provinciale – Sistemazione dei rapporti – Determinazione e rettifiche di confini*).

Per quanto non previsto dalle leggi che, a norma degli articoli 1 e 133, recano modificazioni alla circoscrizione dei comuni e delle

province, alla sistemazione dei rapporti ed alle eventuali determinazioni o rettifiche di confine, tra gli Enti interessati, si provvede con deliberazione del Consiglio regionale per i comuni della Regione, con decreto del Presidente della Repubblica per i comuni appartenenti a Regioni diverse e per le province.

ART. 185.

(*Contestazioni di confini*).

Sulle contestazioni di confini si provvede:

a) con deliberazione del Consiglio regionale, se la contestazione verte tra comuni di una stessa regione;

b) con decreto del Presidente della Repubblica, se la contestazione verte tra comuni di Regioni diverse o fra provincie.

È ammesso ricorso, anche per merito, all'organo regionale di giustizia amministrativa contro le deliberazioni di cui alla lettera *a*), al Consiglio di Stato, contro i decreti di cui alla lettera *b*).

ART. 186.

(*Determinazione della rappresentanza*).

La rappresentanza spettante ai comuni ed alle province è determinata in base alla popolazione residente quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale.

ART. 187.

(*Divieto di mandato imperativo*).

Nessun mandato imperativo può essere dato ai consiglieri.

ART. 188.

(*Assunzione di funzioni*).

I consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali, il sindaco, i presidenti del Consiglio e della Deputazione provinciale assumono le funzioni appena proclamati.

ART. 189.

(*Processi verbali – Elezione sindaco e assessori*).

I processi verbali delle operazioni relative alla elezione degli assessori, del sindaco e dei deputati provinciali, dei presidenti del Consiglio comunale e provinciale e della Deputazione provinciale sono, nel termine di 8 giorni, trasmessi alla Commissione provinciale di controllo.

Entro 15 giorni dal ricevimento dei verbali la Commissione deve pronunciare l'annullamento delle nomine quando nella elezione non siano state osservate le disposizioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 12, 27, 36, 37 e 139, o gli eletti si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

ART. 190.

(*Durata in carica*).

I Consigli comunali ed i Consigli provinciali rimangono in carica per quattro anni e si rinnovano integralmente alla scadenza del quadriennio.

Salvo il disposto dell'articolo 191 e degli articoli 12 e 139 la scadenza della Giunta municipale e del sindaco, della Deputazione provinciale e dei presidenti del Consiglio e della Deputazione provinciale coincide con quella dei rispettivi Consigli.

La perdita della qualità di consigliere per causa diversa dalla scadenza determina la immediata decadenza degli uffici indicati al comma 2°).

ART. 191.

(*Esercizio provvisorio di funzioni*).

Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 190 coloro che, a norma della presente legge, sono investiti di una carica per un tempo determinato, vi rimangono fino all'insediamento dei successori, anche se sia scaduto il termine prefisso.

I consiglieri rimangono in carica fino alla convocazione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione.

ART. 192.

(*Ordine di anzianità*).

L'ordine di anzianità è determinato:

a) fra i componenti dei collegi eletti contemporaneamente, dalla priorità dello scrutinio, in cui ha avuto luogo l'elezione;

b) fra gli eletti nello stesso scrutinio, dal numero dei voti conseguiti;

c) fra gli eletti nello stesso scrutinio con pari numero di voti, dall'età.

ART. 193.

(*Scadenza degli eletti in surrogazione*).

Coloro che, nel corso del quadriennio, siano eletti in surrogazione di altri, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

Essi non acquistano l'anzianità di questi ultimi nei confronti dei membri rimasti in carica.

ART. 194.

(*Decadenza per mancata partecipazione alle sedute*).

Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono:

a) a sei sedute consecutive del Consiglio, se appartengono a Consigli provinciali oppure a Consigli di comuni cui sono assegnati non meno di 40 membri;

b) a tre sedute consecutive, se appartengono a Consigli di comuni cui è assegnato un numero di membri inferiore a 40.

Decadono altresì i membri della Giunta municipale e della Deputazione provinciale che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive dei suddetti collegi.

La decadenza, è in ogni caso, dichiarata dai rispettivi Consigli, sentiti gliinteressati,coni preavviso di giorni 10.

ART. 195.

(*Dimissioni*).

Le dimissioni dalla carica di consigliere, di assessore, di sindaco, di presidente del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale e della deputazione provinciale, di deputato provinciale sono presentate ai rispettivi Consigli.

I Consigli devono prendere atto delle dimissioni entro il termine di 15 giorni.

In caso di rifiuto o di ritardo da parte del Consiglio, il dimissionario può rivolgersi alla Commissione provinciale di controllo, la quale prende atto delle dimissioni entro 10 giorni dalla richiesta.

Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto.

ART. 196.

(*Preesistenza e sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità*).

Le condizioni previste come causa di ineleggibilità o di incompatibilità per le cariche indicate al primo comma dell'articolo 195 rendono nulla la elezione, se preesistono, determinano la decadenza dall'ufficio, se sopravvengono.

Qualora la incompatibilità riguardi solo il cumulo degli uffici, l'interessato ha facoltà di dichiarare, entro 15 giorni dalla notifica-

zione della seconda elezione, o nomina, per quale ufficio intenda optare; se non fa dichiarazione nel termine stabilito, decade dal secondo ufficio.

ART. 197.

(*Dichiarazione di decadenza*).

Nei casi previsti dagli articoli 194 e 196 la decadenza delle cariche indicate nel primo comma dell'articolo 195 è dichiarata dai rispettivi Consigli, sentiti gli interessati, con preavviso di 10 giorni.

ART. 198.

(*Surrogazione di consiglieri*).

Nei Consigli dei comuni sopra ai 10 mila abitanti, il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

La surrogazione si effettua di pieno diritto, anche se non dichiarata, contemporaneamente alla presa d'atto delle dimissioni o alla dichiarazione di decadenza.

ART. 199.

(*Astensione dalle deliberazioni e dalla partecipazione a servizi, appalti, ecc.*)

I componenti dei Consigli, della Giunta municipale, della Deputazione, provinciale, delle rappresentanze consorziali debbono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti liti o interessi propri, di enti, imprese o stabilimenti da essi rappresentati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza. L'obbligo suddetto è esteso anche alle deliberazioni riguardanti liti o interessi di loro parenti od affini sino al quarto grado o del coniuge.

Debbono astenersi inoltre dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi, esazioni, somministrazioni od appalti nell'interesse delle province, dei comuni e dei consorzi o delle istituzioni soggette all'amministrazione o alla vigilanza degli enti medesimi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al segretario.

ART. 200.

(*Indennità di carica*).

Una indennità di carica è attribuita al sindaco, al presidente della Deputazione provinciale, agli assessori comunali e ai deputati

provinciali, nelle misure e nei modi che saranno stabilite con separata legge.

Con la stessa legge saranno stabilite norme per le medaglie di presenza in favore dei componenti di Commissioni, comitati o altri organismi comunali e provinciali.

CAPO II.
ADUNANZE E DELIBERAZIONI

ART. 201.
(*Iniziativa delle proposte*).

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai collegi spetta ai presidenti ed ai membri di essi, nonché alla cittadinanza per quanto previsto dagli articoli 15 e 141.

Sono prima iscritte all'ordine del giorno le proposte di iniziativa popolare, poi quelle dei presidenti e infine quelle dei membri del collegio secondo l'ordine di presentazione.

ART. 202.
(*Iscrizione delle proposte all'ordine del giorno*).

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione, pena la nullità della deliberazione stessa, se non sia stata iscritta nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati messi a disposizione dei membri del collegio almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza, per le deliberazioni in genere e almeno dieci giorni prima per la deliberazione del bilancio.

Nei comuni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) dell'articolo 9 e nelle Amministrazioni provinciali, le proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio devono anche essere rimesse in copia a ciascun consigliere.

I consiglieri hanno diritto di prendere visione di altri atti avanzandone richiesta al sindaco, o agli assessori competenti o al Comitato consiliare di controllo di cui all'articolo 23.

Ad ogni comune e provincia è fatto obbligo di rimettere ai propri consiglieri copia dello schema di bilancio entro il termine di almeno dieci giorni previsto dal primo comma.

ART. 203.
(*Regolamento del Consiglio*).

Ad ogni comune e provincia è fatto obbligo di adottare il regolamento per il rispettivo Consiglio sulla base dei criteri generali dei regolamenti in vigore per la Camera e per il Senato.

ART. 204.

(*Seconda convocazione*).

I Consigli possono riunirsi in seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, dopo che una precedente adunanza sia stata resa nulla per mancanza del numero legale.

La seconda convocazione è effettuata nei modi e termini stabiliti per la prima.

Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno di una eventuale seconda convocazione, l'avviso per questa ultima è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere, in ogni caso, almeno 24 ore.

ART. 205.

(*Pubblicità delle sedute dei Consigli*).

Le sedute dei Consigli sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dai Consigli stessi altrimenti stabilito.

La seduta è segreta quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le elezioni della Giunta municipale, del sindaco e del presidente del Consiglio comunale ove esiste, della Deputazione provinciale, del presidente della Deputazione e del seggio di presidenza del Consiglio provinciale, dei revisori dei conti e di altri collegi o di componenti dei medesimi si effettuano in seduta pubblica.

In seduta pubblica si deliberano anche i ruoli organici del personale.

ART. 206.

(*Computo del numero legale per la validità delle adunanze*).

Non si computano nel numero legale per la validità delle adunanze:

a) i membri tenuti ad astenersi dal prendere parte alla deliberazione a sensi del 1°) comma dell'articolo 199.

b) quelli che, prima della votazione, si allontanano dalla sala dell'adunanza.

Si computano tra i presenti ma non tra i votanti coloro che, nelle votazioni palesi, dichiarino di astenersi o coloro che, nelle votazioni segrete, depongano nell'urna scheda bianca o nulla.

ART. 207.

(*Votazioni*).

I componenti dei collegi votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta; sono presi a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone.

Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.

Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge.

Il presidente dell'adunanza riconosce e proclama l'esito delle votazioni: nelle adunanze consiliari egli è assistito da tre scrutatori scelti dal Consiglio tra i propri componenti.

ART. 208.

(*Poteri del presidente del collegio*).

Chi presiede l'adunanza è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

Nelle sedute pubbliche può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare la espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine.

Pei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 debitamente motivati, deve essere redatto processo verbale.

ART. 209.

(*Assistenza del segretario alle adunanze Verbali delle deliberazioni*).

Alle adunanze assiste il segretario dell'ente, il quale redige i verbali delle deliberazioni.

Nel verbale debbono essere indicati i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti espressi pro e contro ogni proposta. I verbali sono letti alla adunanza successiva del collegio e da questi approvati. Sono firmati dal presidente del collegio stesso, dal membro anziano tra i presenti e dal segretario.

ART. 210.

(*Rettifica dei verbali*).

Ciascun membro del collegio ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato e che siano introdotte le opportune rettifiche.

ART. 211.

(*Modifica o revoca di deliberazione*).

È soggetta ad annullamento ogni deliberazione che importi modifiche o revoca di deliberazioni esecutive, ove in essa non sia fatta espressa menzione della revoca o della modifica.

ART. 212.

(*Prescrizioni speciali per le deliberazioni che importino spese*).

Le deliberazioni dei comuni, delle province e dei consorzi che importino spese debbono indicare l'ammontare di esse ed i mezzi per farvi fronte.

Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono essere redatti anche in forma sommaria, quando si tratti di forniture o di lavori di lieve importanza, la cui spesa presunta non superi le lire 2 milioni per i comuni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'articolo 9, per le province e per i consorzi di cui faccia parte alcuno degli enti suddetti; le lire 800.000 per gli altri comuni o consorzi.

I progetti, le perizie, i preventivi ed i relativi contratti possono essere modificati solo dagli organi che li hanno deliberati.

ART. 213.

(*Attribuzione funzioni di segretario a componenti di collegi*).

I Consigli, la Giunta municipale, la Deputazione provinciale e gli organi collegiali dei consorzi possono affidare ad uno dei propri membri le funzioni di segretario, allo scopo di deliberare su un determinato oggetto, facendone espressa menzione nel verbale, senza obbligo di specificarne i motivi. In tal caso il segretario deve ritirarsi dalla adunanza durante la discussione e la deliberazione.

ART. 214.

(*Potere d'inchiesta*).

Gli organi d'Amministrazione dei comuni, delle province e dei consorzi possono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ordinare inchieste.

Ogni collegio può inoltre incaricare uno o più dei propri membri di riferire sopra oggetti che esigano indagini od esame speciale.

CAPO III.

ESERCIZIO DA PARTE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE E DI ALTRI ENTI LOCALI DI FUNZIONI STATALI E REGIONALI

ART. 215.

(*Esercizio di funzioni di carattere statale*).

Le attività che i comuni, le province e gli altri enti locali svolgono come organi di decentramento di servizi statali sono regolati da leggi dello Stato.

ART. 216.

(*Delega di funzioni da parte della Regione*).

La delega di funzioni amministrative della Regione alle province, ai comuni e agli altri enti locali, a norma dell'articolo 118 della Costituzione è data con legge regionale la quale può stabilire le direttive generali per l'esercizio delle funzioni stesse.

La delega può essere revocata con legge della Regione, sentiti gli enti interessati.

Con legge regionale è regolato anche l'esercizio di funzioni amministrative da parte della Regione per mezzo degli uffici, delle province, dei comuni e degli altri enti locali.

ART. 217.

(*Oneri per la gestione di servizi statali o regionali*).

Non possono essere posti a carico dei comuni, delle province e degli altri enti locali, spese per servizi statali o regionali, ove non siano in pari tempo assegnati agli enti suddetti i mezzi per farvi fronte.

CAPO IV.

DELLE AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE

ART. 218.

(*Deliberazioni*).

Alle deliberazioni adottate dalle amministrazioni straordinarie dei comuni, delle province, e dei consorzi, sono estese le norme della presente legge concernenti l'assistenza del segretario, la redazione, la firma e la pubblicazione dei relativi verbali.

ART. 219.

Alle deliberazioni di cui all'articolo precedente sono estese le disposizioni del titolo I, capo VIII, della presente legge ad eccezione di quelle contemplate dagli articoli 104 e 107.

ART. 220.

(*Sostituzione di cariche*).

Le Amministrazioni straordinarie dei comuni e delle province possono provvedere, con deliberazione motivata, alla sostituzione di coloro che dalla disciolta rappresentanza furono chiamati ad esercitare speciali funzioni per le quali la legge espressamente richieda la qualità di consigliere. La sostituzione ha luogo con nomine da farsi tra persone iscritte rispettivamente nelle liste elettorali del comune o dei comuni della provincia, che non si trovino in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge per la nomina a consigliere.

Il nuovo Consiglio provvede alla sostituzione delle persone nominate a sensi del precedente comma.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 221.

(*Esercizio dei controlli sino alla istituzione degli organi regionali*).

Fino a quando non saranno istituiti gli organi regionali, i controlli di legittimità e di merito sugli atti dei comuni e delle province e degli altri enti locali, nonché i poteri di vigilanza, di ispezione e di controllo sostitutivo, saranno esercitati, nella forma e nei modi stabiliti dalla presente legge, da parte della giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa.

Tutti i poteri di vigilanza e di controllo previsti dalle disposizioni in vigore, da qualsiasi autorità e sotto qualsiasi forma esercitati, ivi compresi i visti, le autorizzazioni e i consensi preventivi, sono soppressi e sostituiti dai suddetti poteri della Giunta provinciale amministrativa.

Alla stessa Giunta provinciale amministrativa è demandata transitoriamente qualsiasi altra attribuzione che la presente legge preveda per la Commissione provinciale di controllo.

Agli effetti degli articoli 24 e 171 nonché delle altre disposizioni che ai medesimi si richiamano, il Presidente della Regione si intende temporaneamente sostituito dal Presidente della Repubblica.

ART. 222.

(*Controlli sulle aziende municipalizzate*).

Per le aziende di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, il potere di annullamento per il vizio di merito di cui all'articolo 17, ultimo comma, della legge, è soppresso ed i controlli di legittimità e di merito sulle deliberazioni e articoli 3 e 16 dello stesso testo unico sono esercitati indirettamente, attraverso i controlli stabiliti dalla presente legge sugli atti dei comuni e delle province.

I rilievi del Consiglio di cui al secondo comma, primo capoverso, dell'articolo 16 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sono vincolanti per l'azienda ed il secondo capoverso del detto comma è abrogato.

È inoltre abrogato il regio decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1674.

ART. 223.

(*Composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa*).

La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, di un direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, designato al principio di ogni anno dal prefetto, e da cinque membri effettivi e cinque supplenti eletti entro un mese dall'insediamento del Consiglio provinciale.

Il prefetto designa pure come supplente altro direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

Alle sedute della Giunta assiste, con voto consultivo, l'intendente di finanza od un suo rappresentante, quando si trattino affari riguardanti i bilanci, l'applicazione dei tributi e le relative tariffe.

I supplenti, intervengono alle sedute con voto consultivo in ogni caso e con voto deliberativo quando manchino i membri effettivi della rispettiva categoria.

I membri elettivi entrano subito in carica.

ART. 224.

(*Competenza degli organi giurisdizionali*).

Fino a quando non saranno istituiti gli organi regionali per l'esercizio delle funzioni di giurisdizione amministrativa e contabile.

le funzioni medesime, a sensi delle norme della presente legge, saranno rispettivamente esercitate dalla Giunta provinciale amministrativa e dal consiglio di Prefettura nella composizione prevista dagli articoli seguenti.

ART. 225.

(*Composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale*).

La Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale è nominata dal presidente della Corte d'appello del distretto ed è composta da un magistrato del tribunale del circondario dove ha sede la prefettura con almeno quattro anni di permanenza nel grado di giudice, che la presiede, di un consigliere di Prefettura designato dal prefetto della provincia e di cinque membri effettivi e cinque supplenti eletti dal Consiglio provinciale.

Con lo stesso atto, sono nominati quali membri supplenti anche un magistrato, sempre con i requisiti di cui al comma precedente, e un consigliere di prefettura, designato dal prefetto.

I supplenti intervengono alle sedute con voto consultivo in ogni caso e con voto deliberativo quando manchino i membri effettivi della rispettiva categoria.

La nomina è rinnovata con la rinnovazione del Consiglio provinciale.

ART. 226.

(*Composizione del Consiglio di Prefettura in sede di giurisdizione contabile*).

Il Consiglio di Prefettura, in sede di giurisdizione contabile è nominato dal presidente della Corte d'appello ed è composto di un magistrato del tribunale del circondario dove ha sede la Prefettura con almeno quattro anni di permanenza nel grado di giudice, che la presiede, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto e di tre membri effettivi e tre supplenti eletti dal Consiglio provinciale.

Con lo stesso atto sono nominati quali membri supplenti anche un magistrato, sempre con i requisiti di cui al comma precedente, e un consigliere di Prefettura designato dal prefetto.

I supplenti intervengono alle sedute con voto consultivo in ogni caso e con voto deliberativo quando manchino i membri effettivi della rispettiva categoria.

La nomina è rinnovata con la rinnovazione del Consiglio provinciale.

ART. 227.

(*Votazione per i membri di nomina elettiva*).

Per l'elezione di membri effettivi di competenza del Consiglio provinciale, previsti dagli articoli 223, 225 e 226, ciascun Consigliere provinciale scrive nella propria scheda un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, e, a parità di voti, è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e nelle stesse forme si procede alla elezione dei membri supplenti.

ART. 228.

(*Ricorso gerarchico*).

Salvo che la legge non disponga altrimenti, contro i provvedimenti delle Autorità governative inferiori è ammesso ricorso in via gerarchica alle Autorità superiori.

Il ricorso gerarchico può essere sperimentato solo da chi vi abbia interesse e non è più ammesso dopo trascorsi 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione amministrativa o dalla data in cui l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione del provvedimento.

L'Autorità adita, qualora ritenga di comunicare d'ufficio il ricorso ai controinteressati ordina che il ricorso stesso sia notificato a costoro a cura del ricorrente, nel termine da essa stabilito, sospendendo la pronuncia, finché non consti della eseguita notificazione.

Nel termine di 20 giorni dalla comunicazione della notificazione del ricorso, gli interessati possono presentare alla Autorità cui è diretto le loro deduzioni.

Trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione del ricorso, senza che l'Autorità adita abbia provveduto, il ricorrente e il controinteressato possono chiedere, con istanza alla stessa notificata, che il ricorso sia deciso.

Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende, a tutti gli effetti di legge, come rigettato.

I ricorsi gerarchici al Governo, da qualunque legge previsti, sono decisi con provvedimento definitivo del Ministro competente.

Quando è ammesso ricorso al Governo contro il provvedimento del Ministro, il ricorso è deciso con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

ART. 229.

(*Variazione alle circoscrizioni*).

Sino a quando non saranno istituiti gli organi regionali, le variazioni alle circoscrizioni dei comuni e delle provincie saranno stabilite con leggi della Repubblica, sentite le popolazioni e le amministrazioni interessate.

ART. 230.

(*Dipendenti comunali*).

Sino a che non sarà emanato il provvedimento di legge previsto dal 2° comma dell'articolo 127 restano in vigore le norme contenute nei capi I e III del titolo V del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

ART. 231.

(*Messi comunali e provinciali*).

Ogni comune e ogni provincia hanno uno o più messi autorizzati a notificare gli atti delle rispettive amministrazioni per i quali non siano prescritte speciali formalità. I consorzi si valgono dell'opera dei messi dei comuni e delle province consorziate.

I messi comunali e quelli provinciali possono anche notificare atti nell'interesse di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta all'ente da cui essi dipendono.

Il messo deve possedere i requisiti generali e speciali prescritti per l'assunzione a posti di salariato presso l'ente da cui dipende e deve, inoltre, avere raggiunto la maggiore età.

I referti fanno fede a querela di falso.

ART. 232.

(*Consenso preventivo per esecuzione di opere*).

Chiunque intenda eseguire opere che possano in qualsiasi modo interessare la sicurezza o la solidità di costruzioni di cui le leggi pongano le spese di ripristino a carico, anche eventuale, dei comuni, delle province e dei consorzi, deve ottenere il consenso preventivo dell'ente interessato.

In caso di inosservanza dell'obbligo suddetto, l'ente ha titolo per ottenere dal giudice la immediata inibizione del prosieguo dell'opera, salvo azione per risarcimento di danni.

Il consenso è dato o negato con deliberazione soggetta alle stesse norme prescritte per le opere eseguite a spese dirette dei comuni, delle province e dei consorzi. Contro le deliberazioni suddette è ammesso ricorso, anche per il merito, all'organo regionale di giustizia amministrativa.

ART. 233.

(*Leggi speciali*).

Restano in vigore le leggi speciali che hanno rapporto con le amministrazioni dei comuni, delle province e dei consorzi, in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge.

ART. 234.

(*Regolamento*).

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge rimarranno in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

ART. 235.

(*Commissione di studio parlamentare*).

È nominata una Commissione parlamentare di deputati e senatori, con il compito di elaborare e sottoporre alla approvazione del Parlamento, non oltre il termine tassativo di un anno, concrete proposte per l'attuazione dei principî di cui agli articoli 5, 128 e 129 della Costituzione.